

LUISS 

Corso di laurea in Economia e  
Management

Cattedra di Diritto Commerciale

CONCORRENZA E POTERE:  
IL CASO PORSCHE – VOLKSWAGEN E LE SUE  
RIPERCUSSIONI

Prof. Vincenzo Donativi

---

RELATORE

Martina Petta 274061

---

CANDIDATO

Anno Accademico 2023/2024



# INDICE

<b>INTRODUZIONE.....</b>	<b>5</b>
--------------------------	----------

## **CAPITOLO I: LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCORRENZA**

1. La concorrenza nel panorama comunitario.....	7
2. La disciplina normativa della concorrenza in Italia.....	12
2.1 La concorrenza nella Costituzione.....	12
2.2 Disciplina prima della legge 10 ottobre 1990, n. 287.....	17
2.3 Disciplina post legge 10 ottobre 1990, n. 287 .....	20
3. Concorrenza perfetta e monopolio.....	24
4. Limitazioni della concorrenza .....	29

## **CAPITOLO II: USI E ABUSI DELLE PRATICHE CONCORRENZIALI**

1. Rispetto della disciplina normativa.....	35
1.1 Autorità garante della concorrenza e del mercato.....	35
2. Abusi di mercato.....	42
2.1 Manipolazione di mercato .....	42
2.2 Abuso di posizione dominante.....	46
2.3 Definizione di mercato rilevante.....	49
2.4 Tipologie di comportamenti abusivi .....	53
3. Concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cc.....	57
4. Comparazione con la disciplina normativa tedesca.....	61

## **CAPITOLO III: CASO PORSCHE – VOLKSWAGEN**

1. L'evoluzione storica delle due aziende: l'introduzione della legge Volkswagen	67
2. Gli avvenimenti .....	72
3. Risvolti giudiziari: le accuse di manipolazione del mercato e frode creditizia ..	74

<b>CONCLUSIONE.....</b>	<b>78</b>
-------------------------	-----------

**BIBLIOGRAFIA ..... 79**

**SITOGRAFIA ..... 81**

# INTRODUZIONE

La regolamentazione della concorrenza è l'elemento cardine in grado di garantire il corretto funzionamento del mercato sia europeo che nazionale.

In particolar modo, l'elaborato mostra il ruolo determinante dell'Unione Europea nell'evoluzione delle politiche antitrust, introducendo norme sempre più limitanti per garantire un buon funzionamento della competizione tra le diverse imprese.

Vedremo come la legge n. 287 del 10 ottobre 1990 ha rappresentato per l'Italia una svolta importante nella tutela della concorrenza; è stato introdotto, infatti, un quadro di norme in grado di garantire la competitività nel mercato con riguardo tanto a imprese private, pubbliche o a partecipazione statale. Viene, inoltre, creata l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), favorendo, in questo modo, un allineamento del sistema italiano con quello dell'Unione Europea.

Viene presentato un quadro generale in merito alla disciplina della concorrenza partendo da un'analisi storica delle normative europee e nazionali fino ad arrivare ad un confronto tra due differenti ordinamenti europei: il diritto italiano e il diritto tedesco.

Nello specifico, il primo capitolo si concentra soprattutto sull'evoluzione della normativa antitrust a livello europeo analizzando gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), ovvero i fondamenti giuridici della normativa antitrust europea.

Pone attenzione al regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002 che ha "modernizzato" il quadro giuridico europeo e ridefinito i rapporti tra le autorità nazionali e la Commissione.

Il secondo capitolo analizza il ruolo dell'AGCM e i suoi compiti di supervisione e applicazione delle leggi antitrust nel contesto nazionale.

Include un confronto con il diritto tedesco regolato dalla Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (legge contro le restrizioni della concorrenza, nota come legge antitrust) e mette in luce come i sistemi affrontino le diverse questioni in merito all'abuso di posizione dominante, concentrazioni e intese restrittive con le loro somiglianze nelle rispettive applicazioni.

Il terzo capitolo si concentra su un importante caso studio nel settore automobilistico europeo quello tra Porsche e Volkswagen.

Esso si concentra sulla fusione dell'industria automobilistica e solleva questioni legate alla regolamentazione della concorrenza offrendo una prospettiva fattuale e giuridica sulle dinamiche di mercato e gli abusi di potere che lo hanno interessato.

# CAPITOLO I

## LA REGOLAMENTAZIONE DELLA CONCORRENZA

SOMMARIO: 1. La concorrenza nel panorama comunitario – 2. La disciplina normativa della concorrenza in Italia – 2.1 La concorrenza nella Costituzione – 2.2 Disciplina prima della legge 10 ottobre 1990, n. 287 – 2.3 Disciplina post legge 10 ottobre 1990, n. 287 – 3. Concorrenza perfetta e monopolio – 4. Limitazioni della concorrenza

### 1. La concorrenza nel panorama comunitario

Il modello comunitario antitrust è stato oggetto, negli ultimi 60 anni, di numerosi sviluppi. Si è passati, infatti, da un originario ambito applicativo - concernente prevalentemente le intese e gli abusi di posizioni dominanti – ad un controllo capillare delle concentrazioni. Gli artt. 81 e 82 CE (ora artt. 101 e 102 TFUE), le due principali disposizioni normative in materia, hanno portato all’adozione di una molteplicità di regolamenti attuativi e di Linee guida tanto di portata generale quanto circoscritte a specifici settori.

L’art. 101 TFUE si occupa di impedire che accordi o pratiche possano falsare la concorrenza nel mercato interno. Tali pratiche, è sufficiente, che abbiano causato un potenziale effetto distorsivo e non un danno.

L’art. 102 TFUE punisce e vieta i comportamenti di abuso di posizione dominante sul mercato interno. Vengono intese tutte le pratiche che sfruttano la mancanza di concorrenza a sfavore dei consumatori ed eliminano la competizione tra gli altri operatori<sup>1</sup>.

Infatti, il fine della Comunità europea, diversamente da quanto si può notare nel panorama italiano è sempre stato quello di *“garantire un buon funzionamento del mercato, la tutela della concorrenza e la libertà d’impresa”*<sup>2</sup>.

Nel corso degli anni, questa differenza venne ridotta a mano a mano. L’Italia adottò i principi, riconosciuti nelle leggi e nella Costituzione, di concorrenza e mercato, in particolare con la legge costituzionale n. 3/2001.

---

<sup>1</sup> Diritto Consenso, *la tutela della concorrenza e del mercato: uno sguardo alla normativa*, 2022.

<sup>2</sup> Cit. F. DONATI, *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell’Unione europea*, in *Rivista della regolamentazione dei mercati*, 2020, <https://www.rivistadellaregolazioneideimercati.it/tutela-concorrenza-Costituzione-diritto-Unione-europea>.

L'Unione Europea si è mostrata impegnata nella tutela dei diritti fondamentali, in primis mediante la giurisprudenza della Corte di giustizia e in seguito con la Carta dei diritti fondamentali dell'UE, portando ad una armonizzazione, nel settore antitrust, delle normative nazionali ed europee<sup>3</sup>.

La normativa europea prevale su quella nazionale in quanto le leggi italiane vengono applicate soltanto se non contrastano quelle europee e si occupano, logicamente, delle pratiche che concernono il territorio italiano. La legislazione italiana ha, quindi, un ruolo complementare rispetto alla normativa comunitaria che rimane il punto di riferimento per la tutela della concorrenza del mercato interno.

Il diritto della concorrenza in ambito comunitario, pertanto, ha mostrato la propria espansione a macchia d'olio anche nei singoli ordinamenti nazionali; questo, in particolar modo, anche in virtù della sempre maggiore modernizzazione della regolamentazione<sup>4</sup> di cui è dotato, che gli permette di assicurarsi una fetta importante nell'immensità del diritto dell'impresa.

Il regolamento n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002<sup>5</sup>, ha contribuito a ingenti cambiamenti nelle regole che governano l'applicazione degli articoli 81 e 82, eliminando disposizioni precedenti il paragrafo d). Ha presentato delle nuove normative a livello comunitario in ambito di concorrenza e ha ridisegnato i rapporti tra le autorità nazionali degli Stati membri e la Commissione Europea nell'ambito dell'applicazione degli articoli 81 e 82 CE. Ha, inoltre, incentivato una collaborazione più profonda tra la Commissione e le autorità antitrust nazionali.

Questa "modernizzazione" ha portato nel corso del tempo a una trasformazione del quadro giuridico e pratico, che era rimasta invariata per molto tempo.

Gli elementi chiave di questa trasformazione includono l'analisi economica nella valutazione delle limitazioni alla concorrenza, la quale era stata presa sottogamba dalle autorità regolamentari.

Queste autorità, insieme alla Commissione, hanno iniziato ad enfatizzare particolarmente l'importanza dell'analisi economica.

---

<sup>3</sup> F. DONATI, *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell'Unione europea*, cit.

<sup>4</sup> Treccani, *Concorrenza e antitrust*. Nuova disciplina della cooperazione orizzontale.

<sup>5</sup> F. DONATI, *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell'Unione europea*, cit.; con il regolamento n. 1/2003 l'AGCM applica le norme europee, limitando l'uso del diritto nazionale a casi residuali.



Un altro aspetto di rilievo è rappresentato dall'aumento delle richieste alle autorità antitrust, sul quale ha spinto anche la Commissione, per far sì che le imprese si rivolgessero a tali autorità al fine di ricevere le tutele previste dagli articoli 81 e 82 CE. L'ultimo aspetto riguarda l'espansione Europea, che venne evidenziato dal dibattito che precedette l'implementazione del regolamento 1/2003: il sistema di controllo delle intese non era più in grado di operare in modo efficiente, essendo aumentato in numero dei Paesi membri<sup>6</sup>.

Tale modernizzazione mostra i suoi effetti nel processo di digitalizzazione ormai da tempo avviato, che richiede pertanto anche una rinnovazione degli strumenti utilizzabili per far fronte alle sfide quotidiane. Tra questi, vi è il regolamento sui mercati digitali, rilasciato dal Parlamento e dal Consiglio nel recente settembre 2022, il cui fine è quello di far sì che i mercati digitali siano caratterizzati da equità e contendibilità<sup>7</sup>, ampliando la normativa relativa alla fruibilità delle piattaforme online<sup>8</sup>.

Inoltre, sono state pensate ed introdotte una serie di misure finalizzate a “*rafforzare l'autonomia strategica aperta dell'UE in un contesto globale*”<sup>9</sup>. La medesima disciplina favorisce un mercato interno libero e dinamico e contribuisce a un benessere economico comune riducendo i prezzi e migliorando la qualità dei prodotti. Per questo reprime le pratiche anticoncorrenziali del mercato comunitario, tra le quali figurano le intese anticoncorrenziali, l'abuso di posizione dominante e le concentrazioni, nonché gli aiuti di Stato che provocano alterazioni della concorrenza. Pratiche, queste, che rendono difficoltoso il commercio tra gli Stati membri.

Il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea TFUE<sup>10</sup> si esprime in ambito di aiuti di Stato, affermando che questi ultimi distorcano generalmente la concorrenza salvo per alcune deroghe che sono previste. Sono, infatti, ammessi aiuti che favoriscano lo sviluppo di specifiche attività o regioni purché non danneggino il commercio tra gli Stati membri.

---

<sup>6</sup> Cfr. A.PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, VI, Milano, 2018, pp. 24-26.

<sup>7</sup> L. PELLIZZONI, *Gatekeeper: vecchie idee o nuove soluzioni?*, in CERIDAP, I, 2024: “La contendibilità si riferisce alla capacità delle imprese di superare le barriere all'ingresso e all'espansione e poter contestare il *gatekeeper* «per quanto riguarda il merito dei rispettivi prodotti e servizi». Mentre con equità si fa riferimento all'equilibrio tra i diritti e gli obblighi degli utenti commerciali, per cui in condizioni patologiche di squilibrio il *gatekeeper* trae un vantaggio sproporzionato.”

<sup>8</sup> Cfr. Parlamento Europeo, *Politica della concorrenza*, in Note tematiche sull'Unione Europea, 2024.

<sup>9</sup> Cit. Parlamento Europeo, *Politica della concorrenza*, cit.

<sup>10</sup> Wikipedia, *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, 2024: def. riformulata: Il TFUE è conosciuto come il trattato di Roma, venne modificato diverse volte. Ottenne il nome di “Trattato per la Fondazione dell'Unione Europea” con il trattato di Maastricht per poi ottenere il suo nome attuale con il trattato di Lisbona entrato in vigore il 1° dicembre del 2009. Integra i principi istituzionali espressi nel Trattato sull'Unione Europea, contiene 358 articoli che spiegano il funzionamento degli organi dell'UE e le competenze dell'Unione nei vari ambiti.

Vengono, inoltre, permessi dal Trattato aiuti destinati a progetti di interesse comune europeo e altre categorie definite dal Consiglio<sup>11</sup>.

Principio generale della politica comunitaria è quello di assicurare alle imprese l'opportunità di poter competere, sul territorio dell'Unione Europea, in modo equo penalizzando i comportamenti vietati a danno di altre aziende e pratiche nocive per la concorrenza, intrapresi da imprenditori o da autorità nazionali.

A salvaguardare il rispetto di tali normative è un organo specifico dell'Unione Europea: la Commissione, il cui compito, tra gli altri, è quello di reprimere i comportamenti anticoncorrenziali e predisporre sanzioni pecuniarie, così come previste dalla legislazione comunitaria<sup>12</sup>. La Commissione può iniziare sia un'indagine autonomamente sia su segnalazione di una parte interessata, e dispone di ampi poteri investigativi, con il supporto delle autorità antitrust nazionali.

Al termine dell'indagine, essa può avviare un procedimento formale per infrazione<sup>13</sup> e ha discrezionalità di imporre sanzioni fino al 10% del fatturato totale dell'impresa coinvolta. Peraltro, il regolamento n. 1/2003 del Consiglio, in vigore dal 1° maggio 2004, fissa i principi generali in materia di applicazione degli articoli 81 e 82 e prevede un ruolo più attivo per le autorità nazionali e le imprese nell'ambito delle norme della concorrenza.

L'AGCM (Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato) a seguito dell'entrata in vigore del regolamento già menzionato deve rispettare una serie di regole, tra le quali la necessaria e diretta applicazione delle norme comunitarie, lasciando alle norme interne un carattere marginale e di estrema ratio.

Tuttavia, la legge n. 287 del 10 ottobre 1990<sup>14</sup> indica l'intenzione del legislatore di garantire coerenza nell'applicazione delle norme antitrust europee e nazionali.

---

<sup>11</sup> Treccani, *Concorrenza*, Diritto dell'Unione europea.

<sup>12</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I, Diritto dell'impresa*, VII, Milano, 2020, p. 223.

<sup>13</sup> P. SIMONE, *infrazione al diritto dell'Unione Europea*, in *Diz ie*, 2012:

*“L'infrazione al diritto dell'Unione europea si realizza quando uno Stato membro viola uno degli obblighi ad esso incombenti in virtù dei Trattati istitutivi, dei protocolli a questi allegati e dei trattati di adesione; dei trattati di modifica e di revisione dei suddetti Trattati istitutivi (v. Revisione dei Trattati); dei principi generali del Diritto comunitario, inclusi i diritti fondamentali; degli atti vincolanti (v. Regolamento, Direttiva, Decisione); degli atti atipici cui sia riconosciuta efficacia giuridica; degli accordi internazionali stipulati dall'Unione (in passato, dalla Comunità); e delle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee (v. Corte di giustizia dell'Unione europea).”*

<sup>14</sup> F. DONATI, *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell'Unione europea*, cit.; Si è stabilito che la legge n. 287/1990 debba essere interpretata in conformità con i principi dell'ordinamento europeo in materia di concorrenza. Nonostante sia simile alla legge sul procedimento amministrativo, potrebbe sembrare ridondante data la prevalenza da parte del diritto dell'UE e il principio di interpretazione conforme che già era stato affermato dalla Corte di giustizia.

È stato inoltre inserito dallo stesso regolamento n. 1/2003 un impianto collaborativo continuo tra le Autorità nazionali antitrust e la Commissione, proprio in virtù del fatto che le prime devono rispettare quanto statuito dalla seconda in tema di concorrenza<sup>15</sup>.

La direttiva (UE) 2019/1, “*che conferisce alle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri poteri di applicazione più efficace e che assicura il corretto funzionamento del mercato interno*”<sup>16</sup>, assegna al regolamento maggiore esecutività: pertanto le autorità nazionali dei singoli Stati membri, lavorando strettamente con la Commissione, possono applicare le regole degli articoli 81 e 82.

Tale direttiva si compone di 10 Capi e 34 articoli, mira a potenziare l’efficacia delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri uniformando i loro poteri uniformandosi al modello preposto dal regolamento CE n. 1/2003.

Attualmente, le procedure antitrust sono regolate principalmente dal diritto nazionale, creando differenze nell’attuazione delle norme. Il fine della direttiva è quello di rafforzare la posizione istituzionale delle autorità garanti della concorrenza degli Stati membri e di uniformare le procedure e le sanzioni nazionali per le violazioni delle norme antitrust.

Prima del regolamento n 1/2003 la supervisione delle intese è stata per un lungo periodo disciplinata dal regolamento del Consiglio n.17/1962 emanato il 6 febbraio 1962, il quale prevedeva l’esclusività di approvare gli accordi restrittivi della concorrenza conformi all’art. 81. Nel 1999 venne attuata una riforma che portò all’entrata in vigore del nuovo regolamento attraverso il Libro bianco<sup>17</sup> sulla modernizzazione del regime delle intese e delle pratiche anticoncorrenziali<sup>18</sup>.

Parallelamente, il compito del Parlamento europeo in materia di concorrenza monitora le attività dell’esecutivo e si assicura che le politiche attuate siano efficaci e rispondano agli interessi dell’UE.

Inizialmente il ruolo era limitato nella creazione di leggi sulla concorrenza mentre la decisione finale spetta alla Commissione del Consiglio dell’Unione Europea. Sono presenti due commissioni del Parlamento europeo con competenze in ambito di concorrenza; la commissione ECON (Commissione per i problemi economici e monetari)

---

<sup>15</sup> F. DONATI, *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell’Unione europea*, cit.

<sup>16</sup> GAZZETTA UFFICIALE DELL’UNIONE EUROPEA, *Direttive*, 2019:

“Direttiva (UE) 2019/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018”

<sup>17</sup> G.CIARINI, *Libri bianchi*, in Diz ie, 2008: «un Libro verde è uno studio preliminare destinato a sensibilizzare i lettori e dunque i governi su un argomento, allo scopo di prepararli a un’altra discussione, che si svolgerà a partire da un Libro bianco. In altri termini, un Libro bianco è più vicino alla decisione e invita il Consiglio europeo a pronunciarsi» (J. Delors, *Mémoires*, Plon, Paris 2004, p. 204).

<sup>18</sup> Cfr. M.D. MAURO, *Politica europea di concorrenza*, in Diz ie, 2007.

e la commissione IMCO (Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori).

Il commissario è nominato dal Consiglio europeo, che stabilisce le linee guida politiche generali e designa le priorità dell'UE, insieme alla Commissione<sup>19</sup>. Egli presenta regolarmente alla Commissione ECON, che si occupa di coordinare i contributi su politiche economiche e industriali tra cui concorrenza, aiuti di stato, PMI e mercato unico digitale, le strategie adottate e le decisioni prese. Il Parlamento monitora gli sviluppi della politica di concorrenza e le azioni della Commissione. Il comitato ECON ha istituito il gruppo di lavoro sulla concorrenza nel 2014 che si occupa di organizzare incontri con esperti su questioni antitrust, controllo delle fusioni e aiuti di Stato coinvolgendo anche il commissario per la concorrenza e rappresentanti di organizzazioni internazionali. Questo gruppo offre un contributo molto rilevante in quanto guida le decisioni del Parlamento nel settore.

La commissione IMCO, invece, è responsabile del coordinamento delle leggi nazionali del mercato interno dell'unione doganale, della libera circolazione delle merci e del diritto di stabilimento. È attiva anche nel proteggere gli interessi economici mettendo in atto le regole del mercato unico e dei diritti dei consumatori<sup>20</sup>.

## **2. La disciplina normativa della concorrenza in Italia**

### **2.1 La concorrenza nella Costituzione**

Molto dibattuto in ambito normativo è il tema della concorrenza nella Costituzione.

Infatti, nonostante la materia si presenti molto vasta, restano ancora una serie di zone d'ombra.

Tra queste, si sottolinea – in primo luogo - l'assenza di una concreta distinzione tra due concetti apparentemente simili: da un lato, la libertà di concorrenza, da intendersi quale possibilità di azione concessa a persone e imprese e, dall'altro, la concorrenza effettiva, quale modalità in cui si articola un mercato.

---

<sup>19</sup> Cfr. Commissione Europea, *Le istituzioni dell'UE e la politica di concorrenza*.

<sup>20</sup> Cfr. Wikipedia, *Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo*, 2022.

In secondo luogo, poi, non è raro che molti utilizzino il termine “concorrenza” nella sua sola accezione oggettiva; cosa non del tutto corretta, dal momento che esistono numerose e diverse sfaccettature della medesima espressione<sup>21</sup>.

In ordine alla libertà di concorrenza, la stessa può essere presa in considerazione quale esempio delle cosiddette “libertà di iniziativa economica”, enunciate, riconosciute e garantite dall’art. 41, comma 1 Cost., il quale stabilisce che *“L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla salute, all’ambiente, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali e ambientali”*.

Pertanto, si comprende come l’esercizio di tale diritto possa avvenire in una molteplicità di modi, tanto diretti quanto indiretti.

Una seconda dalla “concorrenza effettiva” contribuisce a creare un ambiente competitivo grazie al quale si avvantaggiano i consumatori in termini di qualità, prezzi e scelte.

Gli articoli dal 101 al 109 del Trattato in materia di concorrenza ruotano attorno a cinque punti importanti, che contribuiscono al divieto di pratiche e accordi anticoncorrenziali, al controllo delle fusioni e acquisizioni, alla supervisione degli aiuti di Stato, all’apertura alla concorrenza di ambiti dapprima monopolizzati e alla collaborazione con autorità di concorrenza di paesi esterni all’UE<sup>22</sup>.

Le origini della concorrenza nella Costituzione sono molto antiche e risalgono nel momento in cui le Repubbliche marinare instaurarono grandi relazioni commerciali, che diedero una forte mano nell’ambito dei vari interessi economici<sup>23</sup>.

Prendendo in considerazione il diritto nazionale, il concetto di concorrenza deve allinearsi con quello adottato a livello europeo, che include misure regolatorie, normative antitrust e azioni volte a favorire un mercato più libero e competitivo.

Per questo la concorrenza non è considerata come un concetto statico ma è vista come una dinamica interazione tra chi gestisce le attività economiche. È in questo contesto che, quindi, la legislazione ordinaria si propone di applicare il principio di concorrenza, dandogli concretezza nella realtà pratica.

La concorrenza presenta due significati principali ben distinti.

---

<sup>21</sup> Cfr. M. LIBERTINI, *La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana*, in "Rivista italiana degli economisti, The Journal of the Italian Economic Association" 1/2005, pp. 105-0.

<sup>22</sup> EUR – LEX, *Concorrenza*.

<sup>23</sup> Cfr. M. BOSCOLO ANZOLETTI, *Concorrenza nella Costituzione*, in *Diritto.it*, 2011.

Il primo, rappresenta la libertà economica di cui tutti gli imprenditori devono godere equamente.

Il secondo serve a proteggere il pubblico, poiché la presenza di molti imprenditori in competizione tra loro migliora la qualità dei prodotti e mantiene i prezzi sotto controllo. Praticare la concorrenza include a sua volta la possibilità di poterla limitare volontariamente tramite degli accordi che non danneggiano il mercato libero, ma che lo possono facilitare.

Un esempio di questo possono essere gli accordi che evitano l'esclusione delle imprese più deboli e la creazione di monopoli e oligopoli da parte delle aziende più potenti.

Ovviamente tali autolimitazioni non possono superare i limiti imposti dal diritto, stabiliti per il bene collettivo<sup>24</sup>.

Per un lungo periodo di tempo venne valutata l'adeguatezza della normativa italiana a soddisfare la tutela del mercato.

Sono emersi numerosi studi che criticano l'attuale quadro normativo considerato insufficiente, promovendo un approccio più incisivo per la tutela del mercato.

A causa di tale esigenza è avvenuta una richiesta di una regolamentazione più adeguata: per questo sono state introdotte le leggi antitrust<sup>25</sup>.

Attraverso la riforma del Titolo V della Seconda Parte della Costituzione, entrata in vigore con la Legge Costituzionale n.3 del 18 ottobre 2001, venne stabilito un nuovo assetto delle competenze, dando in mano allo Stato, come prevede l'articolo 117, il potere in esclusiva di legiferare in materia di tutela della concorrenza<sup>26</sup>.

Nell'articolo 117 secondo comma lettera e) si attribuisce allo Stato una potestà legislativa esclusiva in materia di tutela della concorrenza, che non si limita solamente a una singola interpretazione del concetto ma *“rende palese che quest'ultima costituisce una delle leve della politica economica statale e pertanto non può essere intesa soltanto in senso statico, come garanzia di interventi di regolazione e ripristino di un equilibrio perduto, ma anche in quell'accezione dinamica, ben nota al diritto comunitario, che giustifica misure pubbliche volte a ridurre squilibri, a favorire le condizioni di un sufficiente sviluppo del mercato o ad istaurare assetti concorrenziali”*<sup>27</sup>.

---

<sup>24</sup> Cfr. M. BOSCOLO ANZOLETTI, *Concorrenza nella Costituzione*, cit.

<sup>25</sup> Sentenza n. 23 maggio 1990 n. 241 della Corte costituzionale.

<sup>26</sup> Cfr. M. BOSCOLO ANZOLETTI, *Concorrenza nella Costituzione*, cit.

<sup>27</sup> Cit. M. BOSCOLO ANZOLETTI, *Concorrenza nella Costituzione*, cit. Tratto dalla sentenza n. 21 gennaio 2004 n. 14.

Le Regioni hanno, invece, la facoltà di legiferare su tutte quelle materie che non sono di competenza esclusiva dello Stato.

Le Regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano partecipano nella formazione delle normative dell'Unione Europea e attuano ed eseguono gli accordi internazionali e le direttive europee.

Tutto ciò avviene nel rispetto della normativa definita dallo Stato che, tra i suoi compiti, stabilisce come intervenire in una situazione di inadempienza.

Per quanto riguarda il potere regolamentare, inteso come potere che disciplina le funzioni di amministrazione, spetta allo Stato nelle materie in cui detiene competenza esclusiva ma può essere delegato alle Regioni che hanno potere regolamentare in tutte le altre materie.

Invece, Comuni, Province e Città Metropolitane esercitano il loro potere regolamentare in merito all'esecuzione dei loro compiti attribuiti.

Le leggi regionali devono eliminare qualsiasi barriera che fa da impedimento alla piena uguaglianza in ambito sociale tra uomini e donne, in ambito culturale ed economico.

Esse possono, inoltre, formalizzare accordi con altre Regioni al fine di sviluppare le loro funzioni creando organi comuni.

Nell'ambito delle loro competenze, seguendo le modalità previste dalla legge, possono stipulare accordi con Stati esteri e intese con enti territoriali di altri Stati<sup>28</sup>.

L'articolo 41 della Costituzione stabilisce la pari importanza sia dell'iniziativa privata sia di quella pubblica e le pone su uno stesso piano. L' iniziativa pubblica è intrapresa dallo Stato che può intervenire economicamente solo quando ci sono i presupposti necessari e deve eseguire le stesse regole applicabili agli operatori privati qualora decidesse di intervenire<sup>29</sup>.

Nel Codice civile<sup>30</sup> è possibile trovare un esempio concreto di applicazione delle norme sulla concorrenza attraverso la legislazione statale. Tutto ciò permette agli imprenditori di stipulare accordi di non concorrenza. I quali prevedono tre importanti punti.

---

<sup>28</sup> Governo italiano, *Presidenza del Consiglio dei ministri, Titolo V – Le Regioni, le Province e i Comuni*, Art.117, <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-v-le-regionile-province-e-i#:~:text=la%20Regione%20interessata.-.Art.,comunitario%20e%20dagli%20obblighi%20internazionali>.

<sup>29</sup> Cfr. F. GALGANO, *Diritto commerciale, L'imprenditore*, Bologna, 1994, pp. 163-164.

<sup>30</sup> Art. 2596 c.c.

Il primo afferma che un imprenditore si può impegnare a non svolgere delle determinate attività che possano essere in competizione con quelle di un altro imprenditore, in cambio di una compensazione.

Il secondo, invece, afferma che due imprenditori si possono accordare per non farsi concorrenza a vicenda e delineano specifici settori di vendita o di attività diversi per ciascuno dei due.

Infine, nell'ultimo, più imprenditori stabiliscono delle regole comuni che prendono il nome di cartello, tra le quali un esempio può essere quello di abbassare i prezzi sotto una determinata soglia o di mantenere un certo prezzo minimo<sup>31</sup>.

L'articolo 41 della Costituzione, già dal primo comma la disposizione tutela l'iniziativa economica privata che viene identificata libera.

Tuttavia, il comma successivo è molto contraddittorio poiché elenca tutte le limitazioni alle quali l'iniziativa economica privata deve attenersi.

Il fine dei legislatori era infatti quello di dover subordinare l'iniziativa economica a dei limiti legali e a un principio di solidarietà.

La legge, mettendo in atto una serie di norme conosciute come limitazioni legali della concorrenza, può intervenire ordinando alcuni aspetti del mercato e bilanciando gli interessi.

Inoltre, è importante tenere a mente la definizione di limitazioni convenzionali della concorrenza che sono accordi tra le parti per rispettare le restrizioni concorrenziali, nel rispetto dell'articolo 2557 c.c. che garantisce lo svolgimento di attività imprenditoriale.

Questo comma è collegato al terzo in quanto attribuisce allo Stato la facoltà di dover guidare al raggiungimento degli obiettivi<sup>32</sup>.

Inizialmente alla riforma del 2001 la Costituzione Italiana non presentava alcun tipo di accenno alla concorrenza.

L'articolo 41, infatti, prima rifletteva l'idea che la concorrenza, in quanto "*mero riflesso del riconoscimento della libertà di iniziativa economica individuale*"<sup>33</sup>, non avesse bisogno di una tutela costituzionale particolare. Tuttavia, la libertà di impresa è trattata diversamente in confronto ad altri diritti fondamentali per due motivi principali:

---

<sup>31</sup> M. BOSCOLO ANZOLETTI, *Concorrenza nella Costituzione*, cit.

<sup>32</sup> Diritto Consenso, *La tutela della concorrenza e del mercato: uno sguardo alla normativa*, cit.

<sup>33</sup> Cit. M. LIBERTINI, *La tutela della concorrenza nell'ordinamento italiano: dal Codice civile del 1942 alla riforma costituzionale del 2001*, in *Moneta e Credito*, vol. 68, n. 272 (dicembre 2015), p. 370.



- il primo motivo riguarda la non inviolabilità della libertà d'impresa, diversamente da altre libertà. Nonostante la Corte costituzionale non abbia mai preso in considerazione la libertà di iniziativa economica come meno importante rispetto ad altre, non l'ha mai riconosciuta come un diritto fondamentale.
- Il secondo motivo è racchiuso nelle limitazioni poste dalla Costituzione in modo più ampio alle libertà d'impresa rispetto alle altre libertà<sup>34</sup>.

L'articolo 41, commi 2 e 3, evidenzia che l'iniziativa economica privata deve essere orientata a fini di utilità sociale, a differenza, di come già affermato nel Capitolo I, dell'Unione Europea. Anche se la Corte costituzionale non ha mai voluto adottare questa interpretazione data poiché preferiva che l'iniziativa economica privata fosse libera. Il compito del legislatore, assegnatogli dall'articolo 41 comma 2, è quello di determinare l'utilità sociale con la quali si pone la base per la libertà d'impresa.

Si sostiene che in Italia la concorrenza non possa giocare lo stesso ruolo che ha nell'ordinamento dell'UE. Infatti, nella Corte di giustizia dell'UE si ha una maggiore importanza riguardo al giusto funzionamento del mercato mentre le corti nazionale e la Corte EDU si focalizzano sulla tutela della persona<sup>35</sup>.

Nonostante, però, siano presenti diverse particolarità nel modello costituzionale italiano, è comunque possibile ottenere un'armonizzazione tra giurisprudenze italiane ed europee in ambito di applicazione di normative antitrust<sup>36</sup>.

## **2.2 Disciplina prima della legge 10 ottobre 1990, n. 287**

In Italia, rispetto ad altri paesi, fu molto più lungo il processo di introduzione della normativa che faceva capo alla regolamentazione della concorrenza.

Nel 1980 fu promulgata, negli Stati Uniti, la prima legge in ambito di concorrenza e monopoli che prese il nome di Sherman Act.

Successivamente, la normativa sulla concorrenza venne introdotta anche in altri paesi, tra i quali, Francia, Giappone, Regno Unito, Germania<sup>37</sup>.

---

<sup>34</sup>Studenti.it; La Costituzione italiana garantisce i diritti di libertà, tra i quali gli articoli 13,14,15,16,17,18,19 e 21, rispettivamente libertà personale, di domicilio, libertà e segretezza della concorrenza, circolazione e soggiorno, di riunione, di associazione, di religione, di pensiero. <https://www.studenti.it/i-diritti-di-liberta-nella-costituzione-italiana.html>.

<sup>35</sup> Cfr. L. DELLI PRISCOLI-M.F. RUSSO, *Liberalizzazioni e diritti fondamentali nella diversa prospettiva delle Corti europee e nazionali*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, I, n. 1/2016, p. 84.

<sup>36</sup> F. DONATI, *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell'Unione europea*, cit.

<sup>37</sup> Cfr. Dieci anni di antitrust, [https://www.agcm.it/dotcmsDOC/pubblicazioni/10\\_anni\\_Antitrust.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsDOC/pubblicazioni/10_anni_Antitrust.pdf)

L'Italia ha subito un forte ritardo nell'introduzione della normativa che entrò in vigore soltanto dopo cento anni dallo Sherman Act.

Questo ritardo era dovuto anche al contesto culturale, del secondo dopoguerra, quale si era trovata.

Dagli anni 50 fino agli anni 80 ci fu un acceso dibattito circa l'utilità di introdurre una normativa sulla concorrenza<sup>38</sup>.

Nel 1950 il Ministro dell'Industria Togni aveva pensato ad un meccanismo di monitoraggio sui consorzi d'impresa proprio per evitare l'instaurarsi di pratiche anticoncorrenziali.

Dopo questo progetto si diede luogo ad altre iniziative.

Nel 1955, Malagodi e Bozzi, presentarono una proposta con il titolo *“Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato”*.

Successivamente ci fu la presentazione di altri progetti, tra i quali quello di Tullio Ascarelli nel 1955, Lombardi e La Malfa nel 1958, Carcaterra e Foschini nel 1959, Giorgio Amendola con *“Tutela della libera concorrenza”* nel 1960.

Tra tutte le iniziative che vennero proposte, ognuna diversa e contrastante, erano presenti alcune incentrate sulla tutela del mercato, ed altre che cercavano di proteggere la libertà di iniziativa economica dalle limitazioni<sup>39</sup>.

Ognuna di queste proposte incontrò resistenza nei settori pubblici e privati che non volevano essere sottoposti a una normativa antimonopolistica.

Una legge sulla tutela della concorrenza era malvista, poiché poteva essere da ostacolo alla crescita nazionale dell'economia o poteva portare a una riduzione della presenza pubblica nell'economia.

Non vennero più presentati nuovi progetti per tutto il periodo di tempo che va da dopo gli anni Sessanta.

Nel 1983, ci fu un altro tentativo di proposta che non ebbe seguito. Venne presentata una legge composta da una serie di norme sulla tutela della concorrenza che prendevano spunto dalla legislazione comunitaria. Venne introdotta da una Commissione nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia Morlino e presieduta da Giuseppe Ferri sullo *“Statuto dell'impresa”*<sup>40</sup>.

---

<sup>38</sup> A. PERA, *vent'anni dopo: l'introduzione dell'antitrust in Italia*, Milano, 2010, p. 3.

<sup>39</sup> Cfr. Dieci anni di antitrust, *cit.*

<sup>40</sup> Cfr. Dieci anni di antitrust, *cit.*

Sulla tutela della concorrenza, nel 1988, vennero esaminati dal Senato altri due progetti di legge.

Tra questi, il primo, prese il nome di “Norme per la tutela del mercato” e venne introdotto dal senatore Guido Rossi nel 1988, mentre, l’altro, intitolato “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato” fu esposto dal Ministro dell’Industria Adolfo Battaglia<sup>41</sup>.

Quest’ultimo differiva su alcuni punti, un esempio può essere rappresentato dalle concentrazioni. Promuoveva una serie di atti volti a ridurre significativamente a lungo termine la concorrenza.

Gli argomenti trattati principalmente erano quelli che riguardavano l’Autorità garante della concorrenza e del mercato e la concessione di deroghe al divieto di concentrazioni. Per quel che riguarda il primo argomento, si decise di attribuire, nell’ultimo testo della legge, all’Autorità la facoltà di applicare la normativa assicurativa, di concerto con l’ISVAP, Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, che, in precedenza, era direttamente competente in materia.

La banca d’Italia aveva subito una drastica riduzione delle competenze in materia anticoncorrenziale: ciò che poteva fare si ridusse al potere di autorizzare accordi proibiti per delle esigenze nel sistema monetario.

Nel secondo argomento, invece, si attribuiva all’Autorità il potere di autorizzazione.

Il Parlamento, era contrario a questa iniziativa, poiché erano delle competenze estranee a quell’Autorità.

Venne quindi modificata la versione finale della legge che fece assumere questo compito al Governo.

Ad ogni modo, come stabilito dalla legge, *“l’Autorità può eccezionalmente autorizzare, per rilevanti interessi generali dell’economia nazionale nell’ambito dell’integrazione europea, operazioni di concentrazioni vietate”, purché “esse non comportino l’eliminazione della concorrenza dal mercato o restrizioni alla concorrenza non strettamente giustificate dagli interessi generali predetti”*<sup>42</sup>.

Nel 1989 venne approvata l’ultima e definitiva versione della legge n. 287 con il nome di “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato”.

---

<sup>41</sup> Senato della Repubblica, XIII Legislatura, n. 1240, Disegno di Legge, “Conversione in legge del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, relativo ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali.”

<sup>42</sup> Art. 25 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

Nel settembre del 1990 venne ratificata dal Senato per poi essere successivamente pubblicata ad ottobre sulla Gazzetta Ufficiale entrando subito in vigore<sup>43</sup>.

### **2.3 Disciplina post legge 10 ottobre 1990, n. 287**

La legge n. 287 del 10 ottobre 1990 è una normativa esclusivamente applicabile in territorio italiano, volta a garantire il regime concorrenziale del mercato nazionale e a reprimere tutti i comportamenti anticoncorrenziali.

Venne da tempo riconosciuta in altri paesi come dimostrato dallo Sherman Act del 1890 e il Clayton Act del 1914 negli Stati Uniti<sup>44</sup>.

È conosciuta come legge antitrust poiché contenente tutte le norme volte a rimuovere ostacoli normativi, a tutelare la concorrenza e i consumatori.

La legge antitrust è la prima norma italiana che riesce a garantire un mercato competitivo e trova applicazione sia alle imprese private che pubbliche o a partecipazione statale come viene enunciato nell'articolo 8<sup>45</sup>, mentre non trovano applicazione nelle imprese che operano in regime di monopoli<sup>46</sup>.

Prima della legge antitrust, erano già presenti delle normative settoriali antimonopolistiche, soprattutto dove si doveva garantire il pluralismo degli operatori.

Un esempio è avvenuto in primo luogo ai settori editoriali e della stampa quotidiana che erano regolamentati per evitare sia l'abuso sia le nascite di posizioni dominanti.

Nello stesso modo viene regolamentata anche la radiotelevisione che si compone sia dell'editoria che dell'audiovisione, vietando, per mano dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, gli abusi di posizione di mercato.

A fianco della normativa interna antitrust, considerando gli articoli 101 e seguenti del TFUE, che regolano intese restrittive, abusi di posizione dominante e concentrazioni, è presente anche quella dell'Unione europea applicabile ad ogni settore economico.

Il legislatore italiano prevede che l'Autorità nazionale applichi sia disposizioni interne che esterne nei casi rilevanti, come viene previsto dal regolamento 1/2003<sup>47</sup>.

---

<sup>43</sup> Cfr. Dieci anni di antitrust, *cit.*

<sup>44</sup> Treccani, Enciclopedia online, *Concorrenza. Diritto commerciale*: La prima legge antitrust venne introdotta negli Stati Uniti con lo Sherman Act del 1890, il quale vietava i cartelli e le pratiche monopolistiche. Nel 1914, il Clayton Act e il Federal Trade Commission Act vennero introdotti con il fine di regolare le fusioni e poter debellare le pratiche commerciali sleali.

<sup>45</sup> Art. 8, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>46</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, XVII edizione*, Milano, 2023, p. 125.

<sup>47</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 126.

Inoltre, come riportato dall'articolo 1, comma 4, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le norme del titolo in esame vengono interpretate *“in base ai principi dell'ordinamento delle Comunità europee in materia di disciplina della concorrenza”*<sup>48</sup>.

La Commissione Europea presenta un ruolo più alto delle autorità nazionali in merito alla violazione delle norme del TFUE; infatti, se la Commissione dà il via ad un procedimento le Autorità nazionali perdono la competenza, mentre la Commissione può intervenire anche a procedimento già avviato a livello nazionale.

Una regola molto importante è quella che necessita che sia data un'interpretazione delle norme interne in base a principi dell'ordinamento europeo. La normativa italiana è considerata, quindi, sistema integrato in cui la disciplina europea detiene un ruolo centrale, applicabile anche a imprese pubbliche e professionisti.

Questa regola dell'interpretazione della normativa antitrust si basa sulla prassi giurisprudenziale e amministrativa, riferendosi in particolare a quella della Corte di giustizia e della Commissione Europea.

Non è difficile applicarla in quanto le descrizioni di intese restrittive e sfruttamento di posizione dominante e di concentrazione nella legge antitrust italiana sono molto simili a quelle del TFUE (artt. 101 e 102) applicabile ad ogni settore economico.

L'articolo 2 pone al secondo comma un divieto di stipulazione di intese tra imprese il cui fine sia quello di *“impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza”*; il raggiungimento di tali finalità può avvenire anche mediante attività diverse consistenti nel *“a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni contrattuali;*

*b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, gli investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico;*

*c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento;*

*d) applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*

*e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto dei contratti stessi”*<sup>49</sup>.

Tali divieti sono stabiliti a pena di nullità.

---

<sup>48</sup> Cit. Art. 1, comma 4, legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>49</sup> Art. 2, comma 2, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

Sono previste alcune eccezioni: infatti l'Autorità, disciplinata dall'articolo 10<sup>50</sup>, autorizza la creazione di intese che abbiano la finalità di migliorare le condizioni e che garantiscano una concorrenza effettiva. Modifiche attuate direttamente sull'offerta di mercato tali da apportare condizioni favorevoli ai consumatori.

Tali deroghe non possono però arrivare a consentire delle limitazioni che non siano necessarie all'assolvimento degli obiettivi predisposti, e, al contempo, non può tagliare fuori una fetta consistente di concorrenza dal mercato. Senza contare che l'Autorità ha la facoltà di revocare tali autorizzazioni qualora riscontri un abuso da parte dell'interessato<sup>51</sup>.

Con riguardo, invece, all'abuso di posizione dominante è opportuno sottolineare il divieto della stessa tanto nei confini nazionali quanto altrove; la legge, inoltre, pone tale divieto abbracciando ulteriori ipotesi che presentano delle similarità tra cui, ad esempio, il divieto di stabilire prezzi di vendita estremamente gravosi o imporre nel corso di trattative commerciali condizioni economiche differenti per le medesime attività<sup>52</sup>.

La normativa antitrust, a livello istituzionale, prevede una pluralità di autorità competenti. Infatti, la Commissione europea vigila sulla messa in atto della normativa riguardante gli articoli 101 e 102 TFUE e del regolamento CE n. 139/2004, mentre, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è responsabile a livello nazionale.

Quest'ultima è un ente indipendente con il fine primo di vigilare sulle applicazioni delle norme antimonopolistiche<sup>53</sup>.

Tra le ulteriori competenze, detiene una serie di poteri di indagine, così come disciplinato dall'articolo 12, nonché la facoltà di intervenire nell'applicazione della legge antitrust e degli artt. 101 e 102 TFUE. Ai fini dell'applicazione degli articoli 2 e 3 della legge antitrust nonché 101 e 102 del TFUE l'Autorità può richiedere alle imprese di fornire informazioni o di mostrare documentazione inerente alle attività e ha la facoltà di irrogare sanzioni amministrative pecuniarie nel caso in cui le stesse non dovessero fornire informazioni o dovessero fornirne di false.

Dispone, inoltre, di una serie di poteri investigativi e istruttori, che possono essere esercitati anche dalle Autorità di altri Stati dell'UE.

---

<sup>50</sup> L'articolo in esame tratta dei compiti svolti dai membri all'interno dell'Autorità nominati dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica per un periodo di tempo di sette anni, con il fine dell'applicazione della stessa legge e gli articoli 101 e 102 TFUE.

<sup>51</sup> Art 4, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>52</sup> Art 3, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>53</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, cit., p. 127.

Qualora si verificasse una presunta violazione degli articoli 101 e 102 TFUE l'istituzione in questione può procedere alla fase istruttoria, disponendo di ispezioni necessarie per l'applicazione della stessa legge e degli articoli 101 e 102 TFUE. Coloro che hanno l'incarico di procedere alle ispezioni hanno una serie di facoltà<sup>54</sup>, elencate nel comma 2-quater dell'articolo 14.

Nei suoi compiti dispone ispezioni in locali, terreni e mezzi di trasporto con il fine di accertare una presunta infrazione degli articoli 101 e 102 TFUE. Tale accertamento può essere svolto solamente se autorizzato dal procuratore della Repubblica nel luogo in cui si svolge l'accesso.

Le mansioni elencate negli articoli 21 e 21 bis della legge antitrust comprendono l'emissione di pareri e la segnalazione al Governo e al Parlamento di atti amministrativi e provvedimenti che vadano contro le norme sulla concorrenza e sul mercato.

A tal proposito, l'Autorità emette, nell'arco di sessanta giorni, un parere motivato qualora un'amministrazione pubblica abbia emanato un atto contro le norme sulla concorrenza.

Se questa non si adegua entro il tempo prestabilito dalla comunicazione del parere, è necessario che nei trenta giorni successivi l'Autorità faccia ricorso tramite l'Avvocatura dello Stato<sup>55</sup>.

Secondo quanto previsto dall'articolo 23, il 31 marzo di ogni anno viene mostrato al Presidente del Consiglio dei ministri una relazione il cui contenuto si compone della nomina e della rimozione dei membri dell'Autorità; essa è tenuta a presentare al medesimo destinatario *“un rapporto circa le azioni da promuovere per adeguare ai principi della concorrenza la normativa relativa ai settori degli appalti pubblici, delle imprese concessionarie e della distribuzione commerciale”*<sup>56</sup>.

---

<sup>54</sup> Tali facoltà sono: *“a) accedere a tutti i locali, terreni e mezzi di trasporto delle imprese e associazioni di imprese; b) controllare i libri e qualsiasi altro documento connesso all'azienda, su qualsiasi forma di supporto, e accedere a tutte le informazioni accessibili all'entità oggetto dell'accertamento ispettivo; c) fare o acquisire, sotto qualsiasi forma, copie o estratti dei suddetti libri o documenti e, se lo ritengono opportuno, continuare dette ricerche di informazioni e la selezione di copie o estratti nei locali dell'Autorità o in altri locali da essa designati; d) apporre sigilli a tutti i locali, libri e documenti aziendali per la durata dell'accertamento ispettivo e nella misura necessaria al suo espletamento; e) chiedere a qualsiasi rappresentante o membro del personale dell'impresa o dell'associazione di imprese spiegazioni sui fatti o documenti relativi all'oggetto e allo scopo dell'accertamento ispettivo e verbalizzarne le risposte.”*

<sup>55</sup> AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, 2022.

<sup>56</sup> Cit. Art. 24 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

La legge antitrust prevede che nei settori economici specifici, sotto la supervisione di più autorità, ciascuna di esse “*possa adottare i provvedimenti di propria competenza*”<sup>57</sup>, soprattutto nei settori bancario e assicurativo.

Nel settore bancario, la Banca d’Italia si occupa delle valutazioni di gestione prudente, mentre l’Autorità valuta la parte concorrenziale. Inoltre, la stessa, può autorizzare intese e fusioni col presupposto che le restrizioni siano indispensabili alla concorrenza.

Contro gli stessi provvedimenti dell’Autorità è possibile presentare un ricorso dinanzi a un giudice amministrativo mentre il tribunale ordinario si occupa, come previsto dall’articolo 33, della legge antitrust, delle cause di annullamento e risarcimento danni.

Queste due azioni devono essere presentate al tribunale competente per territorio, dove è presente una sezione specializzata istituita dall’articolo 1 d.lgs. 26 giugno 2003, n.168, e sue modifiche successive<sup>58</sup>.

In questo caso il d.lgs. 19 gennaio 2017, n.3, ha stabilito una normativa molto dettagliata per il risarcimento da danni per violazioni antitrust, ipotizzando un termine di prescrizione di cinque anni e facilitazioni probatorie per i danneggiati<sup>59</sup>.

### **3. Concorrenza perfetta e monopolio**

La concorrenza perfetta rappresenta un modello teorico ideale in cui numerosi piccoli operatori economici rispondono alla domanda collettiva, garantendo un equilibrio tra il prezzo e la qualità grazie alla completa mobilità dei fattori produttivi.

Il concetto di concorrenza è stato sviluppato dai critici del mercantilismo nel XVIII secolo come espressione delle libertà fondamentali dell’individuo, in contrasto con l’economia dirigista dove spettava allo Stato decidere quanto e come produrre<sup>60</sup>.

Questo modello presuppone l’assenza di barriere all’ingresso, una perfetta informazione, trasparenza tra i partecipanti e un prezzo di equilibrio non influenzabile e fisso.

Le transazioni avvengono ad un prezzo che rende uguali domanda e offerta, per questo le stesse devono essere particolarmente elastiche<sup>61</sup>.

Devono essere presenti alcuni tratti distintivi di questo mercato che lo rendono differente:

---

<sup>57</sup> Art. 20 della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>58</sup> AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, 2022.

<sup>59</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, cit., p. 128.

<sup>60</sup> Diritto.it, <https://www.diritto.it/il-principio-della-libera-concorrenza/>

<sup>61</sup> Diritto.it, cit.



- l'atomicità, dove molti operatori economici partecipano al mercato e domandano e offrono beni che rappresentano una piccola frazione del totale disponibile;
- la trasparenza, ogni partecipante conosce i presupposti della negoziazione, i prezzi e la qualità dei beni;
- libertà, ogni attore non è legato a nessun vincolo, entra ed esce dal mercato in qualsiasi istante desideri. Inoltre, non devono esistere intese in grado di limitare l'ingresso di nuove imprese nel mercato;
- omogeneità, ogni consumatore ha la facoltà di acquistare beni con caratteristiche simili a quelle di altri produttori;
- fluidità, sia i produttori sia i consumatori possono acquistare e vendere una quantità di loro gradimento al prezzo di mercato<sup>62</sup>.

Nella realtà però, tutto ciò è di difficile realizzazione, per questo rimane solamente un modello teorico ideale.

I consumatori non riescono ad influenzare il prezzo di un bene ma possono decidere quanto comprare a un prezzo stabilito dal mercato.

Allo stesso modo i venditori non possono fissare un prezzo senza prima considerare la concorrenza.

Per questo motivo, essi scelgono di realizzare una quantità di beni fino a quando il ricavo marginale (RMa) è uguale al costo marginale (CMa), che corrispondono al prezzo di mercato in una situazione di equilibrio.

La concorrenza perfetta è quindi considerata come efficienza allocativa ottimale dei mercati.

La curva di offerta di ogni impresa (curva S) corrisponde alla porzione della curva dei costi marginali (curva MC) a partire dal punto in cui interseca la curva dei costi medi (curva AC).

Il prezzo di vendita del prodotto (p) deve necessariamente essere pari o superiore ai costi medi (AC): se non fosse così si avrebbe una perdita economica<sup>63</sup>.

Bisogna fare una differenza tra curva di domanda di impresa e di mercato in concorrenza perfetta.

La prima è rappresentata da una retta orizzontale poiché i cambiamenti nella quantità richiesta non alterano il prezzo di mercato del prodotto (*price-taker*).

---

<sup>62</sup> Edizioni Simone, *Concorrenza perfetta*, <https://dizionari.simone.it/6/concorrenza-perfetta>

<sup>63</sup> Okpedia, *Concorrenza perfetta*, [https://www.okpedia.it/concorrenza\\_perfetta](https://www.okpedia.it/concorrenza_perfetta)

In questo caso si ha la domanda dell'impresa che coincide con la curva dei ricavi, come si può notare nel grafico sottostante<sup>64</sup>.



Fig.1: domanda per l'impresa<sup>65</sup>

Invece, a differenza di quella dell'impresa, quella del mercato, come è possibile notare nel prossimo grafico, è inclinata da sinistra a destra in quanto le azioni collettive dei vari attori economici causano cambiamenti nel prezzo di mercato.




Fig.2: domanda di mercato<sup>66</sup>

Nei settori strategici, spesso emergono, situazioni di monopolio e oligopolio, dove poche grandi imprese dominano, limitando la concorrenza effettiva. Queste ultime possono

---

<sup>64</sup> Okpedia, *Concorrenza perfetta, cit.*

<sup>65</sup> Okpedia, *Concorrenza perfetta, cit.*

<sup>66</sup> Okpedia, *Concorrenza perfetta, cit.*

quindi utilizzare la loro posizione dominante per controllare l'offerta e stabilire prezzi che massimizzano il loro profitto.

La regolamentazione antimonopolistica è quindi essenziale per prevenire pratiche anticoncorrenziali e per garantire un mercato dinamico e competitivo al fine di evitare la formazione di monopoli.

Questa include anche misure per garantire la trasparenza e l'equità nelle pratiche commerciali, come viene previsto dagli articoli 41 e 43 della Costituzione<sup>67</sup>.

Tutti gli imprenditori sono, infatti, soggetti alle regole della concorrenza. Per questo, l'articolo 41 della Costituzione stabilisce dei principi che si basano sulla libertà di concorrenza, esercitata nell'interesse generale. Consente limitazioni legali per fini di utilità sociali, come previsto dall'articolo 4, comma 3 della Costituzione e consente la creazione di monopoli legali, articolo 43<sup>68</sup>.

Per monopolio viene inteso un mercato nel quale viene prodotto un determinato bene da una sola impresa senza che ci siano prodotti sostituti, essa può operare indipendentemente dalle azioni di altre aziende.

In un regime monopolista, come può vedersi nel grafico sottostante, la quantità ottimale da produrre per un'impresa è identificata nel punto E, ovvero il punto dove ricavo e costo marginale si uguagliano. Tuttavia, la quantità che garantisce un'efficienza allocativa del mercato nel grafico è rappresentata dal punto SW.




Fig.3: l'inefficienza allocativa del monopolio<sup>69</sup>

<sup>67</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I*, cit., pp. 219-222.

<sup>68</sup> *Diritto.it*, cit.

<sup>69</sup> Cfr. M. DI DOMIZIO, A. DE DOMINICIS, *Il potere di mercato*, corso di politica economica.

Nel successivo grafico viene evidenziato come si ha un aumento di surplus per i consumatori e una perdita per l'impresa quando c'è il passaggio dalla quantità prodotta dal monopolista alla quantità efficiente. Le aree di guadagno netto sono evidenziate.




Fig.4: l'inefficienza allocativa del monopolio<sup>70</sup>

L'inefficienza allocativa avviene attraverso la perdita netta di un monopolio, cioè il benessere sociale subisce una riduzione in un regime monopolista cosa che sarebbe diversa se si operasse in un ambiente di concorrenza perfetta.

Un mercato ben regolamentato tutela gli interessi dei consumatori, promuove l'innovazione e aiuta a contribuire allo sviluppo tecnologico.

La legge italiana, così come quella comunitaria, reprime le pratiche anticoncorrenziali attraverso la legge 287/90 che indica le norme per la tutela della concorrenza e del mercato, vieta l'abuso di posizione dominante e gli accordi tra imprese.

La teoria di Schumpeter evidenzia come sia importante l'innovazione e il progresso tecnologico. Egli sostiene che una certa concentrazione di mercato può essere utile per l'innovazione poiché solo le grandi imprese dispongono di ingenti risorse per investire in ricerca e sviluppo.

Schumpeter, infatti, sosteneva che la concorrenza perfetta permette alle generazioni attuali di poter godere di una situazione migliore rispetto al monopolio, l'unica eccezione era che poteva mettere a rischio le generazioni future qualora sperimentassero una crescita economica più lenta, diversamente dal monopolio dove essa era più veloce<sup>71</sup>.

<sup>70</sup> Cfr. M. DI DOMIZIO, A. DE DOMINICIS, *Il potere di mercato*, in corso di politica economica.

<sup>71</sup> Cfr. M. DI DOMIZIO, A. DE DOMINICIS, *Il potere di mercato*, cit.

Il suo pensiero era basato sull'idea che lo sviluppo economico derivava dall'innovazione che, però, richiedeva da parte delle aziende degli investimenti iniziali alti e con molto rischio che dipendevano dall'autofinanziamento delle aziende.

Però nel regime del monopolio le aziende ottengono profitti maggiori rispetto alla concorrenza perfetta e per tale motivo riescono a destinare al finanziamento più risorse in modo da avere un tasso di innovazione molto più elevato congiuntamente ad una crescita economica più rapida.

In contrasto con questo pensiero, andava la teoria dell'economista statunitense Kenneth J. Arrow<sup>72</sup>.

Egli andò contro l'idea che il regime di monopolio sia legato all'efficienza, tanto è che dimostrò che la concorrenza è in grado di assicurare l'efficienza statica ed ha anche un tasso di crescita più alto rispetto al monopolio. Infatti, secondo Arrow, il regime di monopolio non favorisce una crescita economica in quanto non è incentivato ad investire in ricerca e sviluppo e soprattutto le informazioni tecnologiche che ci sono all'interno vengono protette dai brevetti rendendo la diffusione abbastanza difficile<sup>73</sup>.

Il dibattito tra Schumpeter e Arrow risiede proprio in questo punto; ovvero ci si chiede se si investe più in ricerca e sviluppo nei regimi di monopolio oppure in quelli dove è presente molta concorrenza. Sulla base dei fatti si può giungere alla conclusione che il monopolio comporta inefficienza dal punto di vista statico mentre non è certo che anche dal lato dinamico sia così.

Per efficienza dinamica è intesa una condizione in cui è possibile avere un miglioramento legato al benessere di ogni generazione presente e futura.

#### **4. Limitazioni della concorrenza**

La libertà economica privata, compresa quella di concorrenza, viene limitata per evitare danni all'utilità sociale, alla sicurezza e alla dignità umana, come viene affermato nell'articolo 41 della Costituzione e nell'articolo 2595 del c.c. che afferma che *“La concorrenza deve svolgersi in modo da non ledere gli interessi dell'economia nazionale e nei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme corporative”*<sup>74</sup>.

---

<sup>72</sup> Cfr. M. DI DOMIZIO, A. DE DOMINICIS, *Il potere di mercato*, cit.

<sup>73</sup> Cfr. M. DI DOMIZIO, A. DE DOMINICIS, *Il potere di mercato*, cit.

<sup>74</sup> Art. 2595 c.c., *Limiti legali della concorrenza*.

Gli interventi legislativi includono la necessità di ottenere delle autorizzazioni o concessioni per l'esercizio di determinate attività imprenditoriali e anche di controllo su settori di rilevanza economica e sociale, per esempio il settore bancario e creditizio. Il Comitato Interministeriale dei Prezzi (CIP)<sup>75</sup>, può fissare i prezzi dei beni o dei servizi strategici per garantirne il controllo e la regolamentazione.

L'articolo 43 della Costituzione consente allo Stato di creare dei monopoli pubblici.

Per monopolio pubblico si intende quella situazione in cui lo Stato è l'unico produttore di un bene o servizio ed impedisce attraverso la legge l'ingresso di privati.

Esso viene applicato principalmente per motivi ben distinti, ovvero per garantire un determinato bene in settori dove le aziende private non hanno possibilità di guadagno intervenendo per fornire beni e servizi essenziali evitando la speculazione delle aziende. In Italia il monopolio di Stato riguarda principalmente i tabacchi, prodotti contenenti nicotina e il gioco d'azzardo<sup>76</sup>.

Le limitazioni della concorrenza possono derivare sia da contratti tra le parti che dalla legge stessa. Queste possono essere sia il risultato di accordi volontari o di norme che limitano la libertà economica dei soggetti coinvolti.

Quando un'impresa opera in questo regime di monopolio legale deve rispettare la normativa posta dall'articolo 2597 c.c. di contrarre con chiunque ne faccia richiesta e ha l'obbligo di operare con parità di condizioni verso tutti coloro a cui sono offerti i servizi o beni.

L'articolo 1679 c.c. riguarda gli stessi obblighi che vengono previsti dall'articolo 2597 c.c., sottolinea la parità di trattamento e che le richieste devono essere soddisfatte in ordine cronologico e, se sono simultanee, in base alle risorse disponibili.

A seguito del rispetto della parità di trattamento il monopolista deve quindi rendere accessibili e chiare tutte le condizioni contrattuali che dovranno successivamente essere applicate per chiunque ne faccia richiesta. Qualsiasi altra deroga che non rispetta le condizioni prima elencate è considerata nulla.

Questa disciplina viene applicata esclusivamente ai monopoli legali, mentre non è applicabile ai monopoli di fatto cioè dove non c'è un regime di esclusiva e l'impresa domina il mercato<sup>77</sup>.

---

<sup>75</sup> Treccani, *dizionario di economia e finanza*, CIP,2012: istituito nel 1944, presieduto dal Presidente del Consiglio. Aveva l'autorità di controllare e bloccare i prezzi per contrastare l'inflazione post-bellica. Nel 1968, venne posto sotto le delibere del CIPE.

<sup>76</sup> Cr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1, cit.*, pp. 235-236.

<sup>77</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1, cit.*, pp. 237-238.

Nel regime del monopolio di fatto viene applicata la disciplina 287/1990 che presenta tutti i regolamenti antimonopolistici al fine di evitare abusi di potere intesi come boicottaggi o condizioni contrattuali arbitrarie.

La libertà di iniziativa economica può essere limitata dalla presenza di monopoli legali, dalla necessità di ottenere autorizzazioni e dalla previsione di controlli.

Sebbene rappresenti un evento raro, l'intervento dello Stato nell'attività economica e nell'istituzione di regolamenti settoriali è significativo. In questi ultimi settori vengono affidati a un'autorità pubblica degli specifici compiti di sorveglianza. Questa autorità non gestisce in modo diretto l'attività economica, bensì si organizza in base al modello delle autorità amministrative indipendenti<sup>78</sup>.

La libertà di concorrenza viene ulteriormente regolamentata dal legislatore per proteggere gli interessi economici e privati. Il Codice civile stabilisce l'obbligo da parte di soggetti coinvolti nei rapporti contrattuali di astenersi dalla concorrenza per assicurare corretta esecuzione dei contratti.

Tra i principali obblighi di non concorrenza sorgono; l'obbligo di fedeltà, ovvero l'obbligo del lavoratore di non trattare affari in concorrenza con l'imprenditore; divieto di svolgere attività concorrenti con quella della società, diretto ai soci delle società di persone e per gli amministratori di società di capitali; esclusiva reciproca nel contratto di agenzia, valido sia a favore dell'agente sia a favore del preponente (rispettivamente articoli 2105, 2301, 1743 cc)<sup>79</sup>.

Le limitazioni convenzionali possono essere di natura dirette, ovvero che regolano direttamente la concorrenza e indirette, che non si limitano esplicitamente a regolare la concorrenza.

Le limitazioni dirette autonome assumono il nome di cartelli e si dividono in cartelli di zona, di prezzo e di condizioni contrattuali. Nel primo caso gli imprenditori assumono l'obbligo di non scambiare i loro prodotti nelle aree geografiche disposte per altri concorrenti; nel secondo assumono l'obbligo di non vendere a prezzi che sono sopra o sotto un prezzo dato; nell'ultimo di non vendere diversamente dalle condizioni contrattuali in precedenza accordate<sup>80</sup>.

---

<sup>78</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, cit., pp. 109-110.

<sup>79</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I*, cit., p. 239.

<sup>80</sup> FERRI, DI MARCELLO, Brainscape, *Le limitazioni della concorrenza*, <https://www.brainscape.com/flashcards/p1c6-3-le-limitazioni-della-concorrenza-14210544/packs/21609167>

Le limitazioni dirette ma non autonome, invece, come i patti di non concorrenza (art.1751 bis c.c.) e i patti di preferenza (art. 1566 c.c.), si trovano nei contratti di lavoro e nei contratti di somministrazione.

Per quanto riguarda le limitazioni indirette della concorrenza sono contraddistinte da una serie di caratteristiche: avvengono in ambito di rapporti di lavoro, società, affitti, ecc...

Si rimuovono con il consenso delle parti, trovano giustificazione in quanto vi è collaborazione e si dispongono dell'intera funzionalità dei beni aziendali.

Passando alle limitazioni convenzionali della concorrenza, esse vengono valutate dall'ordinamento giuridico sia sotto il punto di vista dei soggetti, in modo da limitare la libertà contrattuale, sia dall'influenza sul mercato, come, per esempio, le normative antitrust che vietano le intese restrittive<sup>81</sup>.

L'articolo 2596 c.c. interviene in modo da prevenire un'eccessiva limitazione della libertà economica, affermando che i patti di non concorrenza siano messi per iscritto, nello spazio e nel tempo, e che il tempo non ecceda i cinque anni.

L'applicabilità dell'articolo 2596 c.c. è chiara per quanto riguarda le limitazioni dirette e autonome (quindi rispetto ai cartelli), mentre non è certa per le limitazioni dirette ma non autonome, per limitazioni poste in contratti diversi e per le limitazioni indirette, cioè come effetto di contratti diversi.

La norma consente all'obbligo di non concorrenza di poter eccedere oltre i cinque anni durante il contratto. Quindi l'obbligo di non concorrenza viene sottoposto al superamento dei limiti legali solamente nel caso in cui sia parte integrante della causa del contratto, ma, è soggetto a limiti quando ha funzione autonoma e viene realizzato dopo la fine del contratto.

Al fine di evitare l'applicazione della norma deve esserci un collegamento causale tra il patto e il contratto in modo che siano entrambi indirizzati alla stessa funzione economica, verificatosi in casi di collaborazione o integrazione economica durante il rapporto<sup>82</sup>.

Tuttavia, la concorrenza non tutte le volte è in grado di raggiungere gli obiettivi di interesse generale. Infatti, l'iniziativa privata, non garantisce in pieno i servizi essenziali quali l'istruzione o la gestione delle infrastrutture civili, in quanto focalizzata principalmente sul profitto. Queste attività non offrono un margine di profitto elevato in grado di attirare ingenti investimenti privati: per questo motivo si può giungere a una carenza di servizi fondamentali alla collettività.

---

<sup>81</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, pp. 120-121.

<sup>82</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, pp. 122-123.



Per questi casi è necessario che sia lo Stato ad intervenire per garantire questi servizi.

L' "economia mista", ovvero in cui coesistono imprese sia pubbliche che private e dove lo Stato gioca un ruolo significativo nel sistema produttivo<sup>83</sup>, consente allo Stato la facoltà di poter intervenire negli ambiti della concorrenza dove lo ritenga necessario.

Le limitazioni dell'economia di mercato emergono in relazione, anche, alla cooperazione tra imprese. Il postulato dell'autonomia potrebbe portare a situazioni in cui le imprese rischierebbero di eliminare i risultati positivi che la concorrenza dovrebbe realizzare.

Un esempio è l'innovazione che richiede, al fine di incrementare la concorrenza, delle ricerche lunghe e costose che hanno esiti non certi.

Se, in base al postulato, fosse impedito di collaborare con altre imprese per la realizzazione di programmi di R&S industriale questa attività verrebbe meno, e il risvolto potrebbe essere la messa in pratica di altre iniziative simili con conseguenza il dispendio di risorse preziose<sup>84</sup>.

La ricerca dell'efficienza economica attraverso la concorrenza può d'altronde portare alla chiusura delle imprese che sono meno competitive con costi sociali conseguenti molto elevati.

Le ristrutturazioni aziendali sono necessarie per ridurre i costi ma possono avere un impatto negativo sull'occupazione che può comportare delle riduzioni del personale o la chiusura di unità di produzione.

Inoltre, la concorrenza può essere limitata dai monopoli naturali nei quali i costi di investimento sono talmente levati da rendersi più efficienti con un unico operatore.

Un'altra limitazione della concorrenza risiede nella riduzione del numero di concorrenti sul mercato, per questo si possono venire a creare delle situazioni oligopolistiche che restringono la concorrenza<sup>85</sup>.

L'intervento statale viene diviso in due componenti principali che sono in grado di limitare la concorrenza: uno riguarda la sfera legislativa e normativa, che ciascun Paese gestisce in maniera indipendente e l'altro i sussidi concessi alle imprese.

All'interno dell'Unione Europea le normative nazionali di ogni Paese ostacolano la libera competizione. Un esempio di questo problema è un prodotto che seppur conforme alle disposizioni di uno Stato membro non è comunque esportabile in un altro Stato a causa di regolamenti differenti, che possono considerarlo dannoso e non sicuro.

---

<sup>83</sup> Treccani, *Economia*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/economia\\_\(Enciclopedia-dei-ragazzi\)/#](https://www.treccani.it/enciclopedia/economia_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/#)

<sup>84</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, cit., p. 14.

<sup>85</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, cit., p. 15.

Riguardo al secondo aspetto, parliamo di misure utili per correggere delle disfunzioni del mercato ma che possono creare delle distorsioni della concorrenza. Ciò accade quando lo Stato continua a far rimanere in vita aziende, sprecando ingenti risorse, che dovrebbero andare fuori dal mercato.

La mancanza di supporto statale alle aziende che sono in difficoltà potrebbe far migliorare il proprio contributo in termini di efficienza. La Commissione si è sempre opposta sostenendo che le distorsioni della concorrenza causate dagli aiuti non hanno mai limitato i loro effetti negativi nell'ambito nazionale<sup>86</sup>.

---

<sup>86</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, cit., p. 16-17.

## CAPITOLO II

### USI E ABUSI DELLE PRATICHE CONCORRENZIALI

SOMMARIO: 1. Rispetto della disciplina normativa – 1.1 Autorità garante della concorrenza e del mercato – 1.2 Sanzioni – 2. Abusi di mercato – 2.1 Manipolazione di mercato – 2.2 Abuso di posizione dominante – 2.3 Definizione di mercato rilevante – 2.4 Tipologie di comportamenti abusivi – 3. Concorrenza sleale di cui all'art. 2598 c.c. – 4. Comparazione con la disciplina normativa tedesca

#### 1. Rispetto della disciplina normativa

##### 1.1 Autorità garante della concorrenza e del mercato

Nel 1990 venne istituita un'autorità indipendente che prese il nome di Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato e aveva il fine di garantire il rispetto delle leggi sulla concorrenza intervenendo contro le pratiche anticoncorrenziali, gli abusi di posizione dominante e prevenendo comportamenti in grado di influenzare la stessa, sanzionando tutti quei comportamenti che violino la libera concorrenza. Tra i suoi ruoli è presente quello di segnalare e consultare al Parlamento e al Governo in merito ad una corretta applicazione delle leggi antitrust<sup>87</sup>.

In Italia il modello delle autorità indipendenti crebbe ed acquisì notorietà negli anni '90 a causa di crisi e tensioni politiche del Paese.

L'esempio più classico di queste risiede proprio nell'Autorità che, come già affermato, nasce come un organismo indipendente, non risponde quindi direttamente al Governo, mantiene una sua piena autonomia in materia di decisioni e fa sì che ci sia equa valutazione nelle pratiche commerciali. Questa assenza di legame con l'apparato governativo non vuol dire che non ci sia un controllo sull'operato, questo infatti viene sottoposto allo scrutinio del giudice amministrativo secondo, quanto dettato dall'art. 33 della legge<sup>88</sup>.

---

<sup>87</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia, Nuova Edizione*, Bologna, 2010, p. 347.

<sup>88</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia, cit.*, p. 348.

L'articolo 33 comma 1 prevede la giurisdizione esclusiva sui provvedimenti adottati dall'Autorità esercitata sulla base dell'interesse legittimo o di un diritto soggettivo.

Il comma 2 invece affida al TAR Lazio la competenza territoriale esclusiva.

Il giudizio viene svolto secondo regole del processo amministrativo e, qualora si avessero dei vizi degli atti amministrativi riguardanti il provvedimento dell'AGCM, questo sarà annullato.

È presente un sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'AGCM chiamato sindacato di legittimità, del quale vengono posti dal Consiglio di Stato i limiti e la natura.

Questo organo mette in atto a una prima fase in merito all'accertamento dei fatti individuati dal giudice amministrativo, altre due di contestualizzazione delle norme antitrust e un'ultima in cui si procede all'applicazione delle sanzioni.

Il giudice amministrativo ha invece potere illimitato solo nei casi in cui si tratta di dover accertare i fatti posti a fondamenti dei provvedimenti antitrust<sup>89</sup>.

Sugli ultimi due controlli limitati il sindacato del giudice amministrativo viene definito come "debole" poiché non consente al giudice di potersi sostituire alle decisioni dell'Autorità; un sindacato debole si ha quando il giudice è tenuto ad abolire le varie valutazioni tecniche svolte dall'Autorità quando queste non sono attendibili, al contrario, in un sindacato forte il giudice ha la possibilità di potersi sostituire nella competenza dell'Autorità<sup>90</sup>.

L'Autorità è chiamata, tra i suoi compiti, a far rispettare le norme della legge n. 287/90 per assicurare una leale competizione sul mercato e adotta decisioni su dei casi specifici valutando se le pratiche delle imprese siano lecite o meno.

Vengono individuate tre principali caratteristiche dell'Autorità che assimilano la sua attività a quella di un giudice<sup>91</sup>:

- l'indipendenza;
- le funzioni di aggrudicazione, nella quale l'attività dell'Autorità sarebbe simile a quella di un giudice in quanto qualifica specifici comportamenti in termini di liceità o meno.

---

<sup>89</sup> Cfr. G. VETTORI, *Concorrenza e mercato le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, Padova, 2005, pp. 49-50.

<sup>90</sup> Diritto.it, *Il sindacato giurisdizionale sui provvedimenti amministrativi*, <https://www.diritto.it/il-sindacato-giurisdizionale-sui-provvedimenti-amministrativi/>

<sup>91</sup> Cfr. L. TORCHIA, *Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti*, in I garanti delle regole, a cura di S. Cassese, C. Franchini, Bologna, 1996, p. 63; M. Clarich, Per uno studio e 6. Amato, Autorità semi-indipendenti, cit. nota 3.

- la natura del procedimento, in quanto opera nei procedimenti para – giurisdizionali.

Viene assegnata all’Autorità una funzione quasi-giurisdizionale con l’obbiettivo unico di tutelare l’interesse pubblico generale garantendo la concorrenza e il funzionamento del mercato<sup>92</sup>.

Anche se comunque l’operato dell’Autorità non viene interamente ricondotto all’attività giurisdizionale partecipa, nonostante ciò, all’essenza di questa.

Questa impostazione ha però sollevato dei problemi a livello pratico in quanto rende difficile giudicare le sue decisioni senza alcun tipo di controllo giuridico.

Inoltre, l’Autorità esercita il suo potere cercando di combinare funzioni istruttorie e decisionali cosicché riesca a contrastare con principio della terza connotazione tipico della funzione giurisdizionale, dove il giudice deve essere imparziale non solo riguardo alle parti in causa ma soprattutto riguardo ad altri giudici che hanno già preso una decisione in un'altra fase dello stesso procedimento.

Al contrario, la combinazione di funzioni istruttorie e decisorie in un unico organo è tipica delle amministrazioni tradizionali, che hanno il compito di prendere decisioni al termine del procedimento istruttorio rispettando il principio di imparzialità come affermato nell’art. 97 della Costituzione. Queste decisioni sono soggette a controllo giurisdizionale, come quelle dell’Autorità.

La ricostruzione delineata rappresenta le prime fasi del dibattito per quel che riguarda i poteri attribuiti all’Autorità e può considerarsi consolidata grazie alle conclusioni raggiunte dal giudice amministrativo, è infatti prevalsa l’interpretazione dell’Autorità come organismo amministrativo.

Nel corso di questo dibattito il giudice amministrativo ha esaminato, in modo così da chiarire le funzioni, le fasi del controllo esercitato dall’Autorità nell’applicazione delle norme antitrust<sup>93</sup>. In particolar modo l’Autorità verifica i fatti e contestualizza le norme a tutela della concorrenza che devono essere interpretate secondo i principi costituzionali.

Dopo questo processo interpretativo si ha un confronto, eseguito dall’Autorità, tra i fatti accertati e il parametro normativo in modo così da applicare le sanzioni previste dalla legge<sup>94</sup>.

---

<sup>92</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia, cit.*, p. 349.

<sup>93</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia, cit.*, p. 350.

<sup>94</sup> Il giudice amministrativo si è spinto inoltre ad affermare che, nelle fasi di individuazione del parametro normativo e di raffronto con i fatti accertati, l’Autorità attua, almeno in parte, l’attività discrezionale di carattere tecnico, riservando l’esercizio di una discrezionalità di tipo amministrativo all’adozione dei

Nell'esercizio delle sue funzioni essa agisce come un'autorità indipendente con una specifica competenza tecnica e poteri esercitati in modo neutrale e ha la competenza esclusiva nell'applicazione delle norme sulla concorrenza.

Si giunge alla conclusione che è ormai superato quell'orientamento che cerca di assimilare queste funzioni a quelle di un organismo giurisdizionale o para-giurisdizionale.

Nasce come organo collegiale ed è composta dal Presidente e da quattro membri nominati in accordo dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Adotta un regolamento che definisce la propria organizzazione<sup>95</sup>, il quale contenente delle norme sul funzionamento dell'Autorità, stabilisce le regole per le carriere e la gestione delle spese sempre nei limiti previsti dalla legge n. 287/90<sup>96</sup>.

I compiti che sono affidate all'Autorità sono suddivisi in:

- tutela della concorrenza: la legge n. 287/1990 attribuisce all'Autorità il compito di controllare che le imprese rispettino le norme. Questo include la verifica delle intese restrittive della concorrenza, il controllo degli abusi di posizione dominante e una valutazione delle operazioni di concentrazione che potrebbero essere di ostacolo per la concorrenza;
- attività in materia di pubblicità ingannevole/ comparativa: l'Autorità in questo caso ha il compito, come viene stabilito dal d.lgs. n. 206/2005, di impedire la diffusione di pubblicità ingannevole ed ha inoltre il compito di assicurare che la pubblicità sia conforme alle normative<sup>97</sup>.
- attività di segnalazione: in aggiunta ai poteri di controllo dell'Autorità, questi sono volti a rispondere alle esigenze del mercato e della concorrenza. Per questo motivo ha il potere di segnalare al Governo e al Parlamento atti amministrativi che introducono delle restrizioni alla concorrenza non giustificate. In particolare, per quanto affermato dall'art. 21, l'Autorità può indicare i provvedimenti legislativi che possono originare restrizioni della concorrenza. Nell'esercizio dei suoi poteri di segnalazione, l'Autorità ha partecipato al ripensamento dell'intervento pubblico nell'economia che ha portato alla modifica degli equilibri proprietari tra pubblico e privato e alla riduzione dei diritti speciali garantiti in molti settori

---

provvedimenti di dispensa o di deroga di cui agli artt. 4 e 25 della legge n. 287/90 Cfr. Consiglio di Stato, VI, 23 aprile 2002, n.2199, Rc Auto, punto 1.3.1.

<sup>95</sup> Si tratta del Testo Unico delle norme concernenti il regolamento del personale e l'ordinamento delle carriere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Boll. ed. spec. 16 marzo 1998 e successive modifiche.

<sup>96</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia, cit.*, p. 351.

<sup>97</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust, Profili giuridici*, Torino, 2008, p. 10.

economici. Molti settori riguardanti energia, trasporti, telecomunicazioni da parte dell'Autorità sono stati oggetto di interventi sistematici con i quali ha cercato di avere un riassetto normativo assecondando il processo di liberalizzazione a livello comunitario<sup>98</sup>.

- indagini conoscitive: essa le può avviare qualora sospetti in alcuni settori l'esistenza di restrizioni della concorrenza. Per quanto riguarda in modo più specifico questi settori di pubblica utilità l'Autorità ha evidenziato la necessità di promuovere modelli organizzativi che favoriscano un incremento della concorrenza nel mercato. L'attività di promozione della concorrenza si è, in questo contesto, concentrata su mercati con molti interventi di liberalizzazione. Tra gli interventi consultivi dell'Autorità assume un ruolo importante il documento «Considerazioni e proposte per una regolazione pro concorrenziale dei mercati a sostegno della crisi economica»<sup>99</sup>, significativo per le questioni trattate all'interno - molte già affrontate in passato. Le segnalazioni sono state molto efficaci nel momento in cui hanno affiancato l'azione comunitaria di liberalizzazione, mentre le segnalazioni su questioni nazionali hanno stimolato dibattiti importanti. Però, nell'ultimo periodo gli interventi consultivi svolti dall'Autorità sono sempre più evidenti in ambito nazionale, cosa che si può notare dall'eliminazione delle restrizioni normative<sup>100</sup>.
- conflitto di interessi: in questo caso l'Autorità ha il compito di vigilare sugli stessi conflitti affinché i titolari di cariche di governo possano dedicarsi a perseguire l'interesse pubblico evitando condotte che non rispettino tali disposizioni.

I procedimenti davanti all'Autorità sono avviati su istanza di parte o d'ufficio.; di conseguenza avremmo due strade differenti:

- nel primo caso i procedimenti iniziano solo dopo una denuncia di un comportamento vietato che può provenire da imprese, pubbliche amministrazioni o individui
- nel secondo caso l'Autorità ha il potere di avviare indagini in autonomo nel caso sospettasse di comportamenti lesivi della concorrenza.

---

<sup>98</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, cit., p. 352.

<sup>99</sup> Segnalazione AS453, 11 giugno 2008, Ball. n. 17/2008. Il documento affronta quattro tematiche principali: i rapporti tra tutela della concorrenza e competenze regionali, le infrastrutture a rete, la semplificazione amministrativa e la tutela del consumatore.

<sup>100</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, cit., p. 353.

Il Presidente dell'Autorità nomina un relatore e sulla base delle informazioni raccolte l'Autorità prende una decisione in una riunione successiva.<sup>101</sup>

## 1.2 Sanzioni

L'art. 15, comma 1, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287 in merito alle diffide e sanzioni stabilisce che, in caso di accertamento di violazione degli articoli 101 e 102 del TFUE o degli artt. 2 o 3 della presente legge, l'Autorità fissa un termine affinché le imprese o le associazioni coinvolte sanino l'infrazione o comunque evitino che si ripeta.

L'Autorità ha la facoltà di imporre delle misure comportamentali e strutturali finalizzate all'eliminazione dell'infrazione scegliendo il rimedio che comporta meno danni all'impresa<sup>102</sup>.

Sulla base di alcuni parametri l'Autorità applica una multa fino al 10% del fatturato dell'ultimo esercizio chiuso prima della notifica di diffida e specifica i termini per il pagamento.

Nel caso in cui l'infrazione dovesse riguardare le attività dei membri di un'associazione di imprese, la sanzione arriverebbe fino al 10% della somma dei fatturati totali coinvolti. Comunque sia *“la responsabilità finanziaria di ciascuna impresa riguardo al pagamento della sanzione non può superare il 10 per cento del fatturato da essa realizzato nell'ultimo esercizio chiuso anteriormente alla notificazione della diffida”*<sup>103</sup>.

Qualora un'associazione di imprese non sia in grado di ottemperare al pagamento di una sanzione basata sul fatturato dei suoi membri, il comma 1 ter prevede che l'associazione in questione sia tenuta a richiedere i contributi ai membri fino a coprire l'importo della multa.

L'Autorità ha la possibilità, qualora i contributi non siano versati entro il termine stabilito, di richiedere il pagamento a tutti quei soggetti indicati nell'art. 15, comma 1 ter.

Le imprese sono esentate dal pagamento nel caso in cui dimostrino di non aver violato alcuna norma (o di essersi dissociate ancora prima dell'indagine)<sup>104</sup>.

---

<sup>101</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust, cit.*, p. 11.

<sup>102</sup> Art. 15, comma 1 bis, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>103</sup> Cit. art. 15, comma 1 bis, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>104</sup> Art. 15, comma 1 ter, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.



Nel caso in cui ci sia un mancato rispetto della diffida la legge affida all’Autorità l’applicazione di una multa fino al 10% del fatturato<sup>105</sup>; qualora, invece, ci sia già stata applicata una sanzione la multa sarà almeno il doppio di quella precedente con un massimo del 10% del fatturato<sup>106</sup>.

Inoltre, può imporre penalità di mora fino al 5% del fatturato medio giornaliero dell’anno precedente per ogni giorno di ritardo<sup>107</sup>.

Prendendo in considerazione le normative dell’Unione Europea, l’Autorità stabilisce le circostanze in cui la sanzione pecuniaria può essere ridotta<sup>108</sup> o addirittura non applicata<sup>109</sup> alle imprese che confessano la loro partecipazione a cartelli segreti<sup>110</sup>.

Quando parliamo di cartello segreto ci riferiamo a *“un accordo o pratica concordata fra due o più concorrenti, di cui è celata in tutto o in parte l’esistenza, volta a coordinare la loro condotta concorrenziale sul mercato o a influire sui pertinenti parametri di concorrenza mediante pratiche consistenti, tra l’altro, nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o di altre condizioni di transazione [...]”*<sup>111</sup>.

L’istituto del concorso formale, come dichiarato dal Consiglio di Stato, è applicabile anche alle norme sanzionatorie antitrust e non più soltanto alle sanzioni penali e amministrative.

---

<sup>105</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 148: è rilevante osservare che il limite del 10% non è riferito esclusivamente al fatturato dei *“prodotti oggetto dell’intesa o dell’abuso di posizione dominante”*. Questo era il caso fino al momento della modifica introdotta dalla legge n. 57/2001 con la quale si ha avuto una modifica dell’articolo 15 della legge n. 287/1990. Adesso invece viene preso in considerazione tutto il fatturato dell’esercizio concluso prima della notifica di diffida.

<sup>106</sup> Art. 15, comma 2, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>107</sup> Art. 15, comma 2 bis, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>108</sup> Cit. Art. 15 ter, comma 1, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287: Per quanto riguarda la riduzione delle sanzioni nell’art. 15 ter sono evidenziati i punti che la soddisfano, avviene solamente se il richiedente: *“a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15-quater della presente legge; b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e c) fornisce, elementi probatori del presunto cartello segreto che costituiscono un valore aggiunto significativo al fine di provare un’infrazione che ricade nell’ambito del programma di trattamento favorevole rispetto agli elementi probatori già in possesso dell’Autorità al momento della presentazione della domanda”*.

<sup>109</sup> Cit. Art. 15 bis, comma 3, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287: La non applicabilità delle sanzioni alle imprese accade soltanto in dei casi specifici elencati nel terzo comma dell’articolo, il richiedente infatti: *“a) soddisfa le condizioni di cui all’articolo 15-quater della presente legge; b) rivela la sua partecipazione a un cartello segreto; e c) fornisce, per primo, elementi probatori che: 1) nel momento in cui l’Autorità riceve la domanda, consentono a quest’ultima di effettuare un accertamento ispettivo mirato riguardo al cartello segreto, purché l’Autorità non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per decidere di effettuare tale accertamento ispettivo o non abbia già effettuato detto accertamento ispettivo; o 2) a giudizio dell’Autorità, sono sufficienti a quest’ultima per constatare un’infrazione che ricade nell’ambito del programma di trattamento favorevole, a condizione che l’Autorità non sia ancora in possesso di elementi probatori sufficienti per constatare tale infrazione e che a nessuna impresa sia stata accordata l’immunità ai sensi del numero 1), in relazione a detto cartello segreto.”*

<sup>110</sup> Art. 15 bis, comma 1, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

<sup>111</sup> Cit. Art. 15 bis, comma 2, della legge del 10 ottobre 1990, n. 287.

Questo istituto si manifesta sia nel momento in cui una singola azione viola più disposizioni di legge sia quando si hanno più violazioni della stessa disposizione<sup>112</sup>.

Qualora ci si dovesse trovare di fronte a un comportamento simile, chi commette l'illecito riceve una somma delle sanzioni previste per ogni infrazione ma viene punito con la sanzione relativa alla violazione, aumentata fino al triplo, più grave commessa; non esiste un minimo stabilito dalla norma, la sanzione deve essere comunque incrementata, ciò è stato chiarito dal Consiglio di Stato<sup>113</sup>.

## **2. Abusi di mercato**

### **2.1 Manipolazione di mercato**

Con il termine abuso di mercato ci si riferisce all'acquisto o alla vendita di titoli da parte di un membro del Consiglio di amministrazione o di un dipendente di una società che può riguardare anche una società di intermediazione finanziaria che utilizza delle informazioni di natura riservata prima che queste siano divulgate apertamente al pubblico<sup>114</sup>.

Gli strumenti finanziari, come azioni e obbligazioni, vengono negoziati principalmente sul mercato dei capitali, questi garantiscono la mobilitazione degli investimenti e una tutela agli investitori.

La negoziazione può avvenire anche tramite contratti tradizionali che si basano solamente sull'accordo economico delle parti.

Sono presenti delle regolamentazioni poste dal sistema legale ai fini di proteggere gli interessi generali e l'efficacia dei contratti, rendendo i mercati regolamentati molto più sicuri grazie ad una formazione del prezzo di mercato e alla vigilanza delle operazioni.

In un mercato istituzionalizzato, la concentrazione degli scambi permette di avere una monitoraggio delle contrattazioni portando alla creazione del concetto di "mercato regolamentato" nel quale viene incluso anche il concetto di "borsa"<sup>115</sup>.

---

<sup>112</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 149.

<sup>113</sup> Cons. Stato, sent. 10 gennaio 2007, n. 26.

<sup>114</sup> Treccani, *abuso di mercato*, neologismi, 2008.

<sup>115</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 729, "la borsa è stata da sempre il luogo principale della negoziazione di strumenti finanziari, venne regolamentata a partire dalla legge del 20 marzo 1913, n. 272. Nel sistema italiano oltre alle borse operano altri mercati come il "mercato ristretto" indirizzato a tutti quei titoli che non soddisfano i requisiti per essere negoziati sul mercato ufficiale., Il mercato degli strumenti derivati", un "nuovo mercato" è un altro tipo operante per azioni di emittenti con un alto potenziale di crescita, un mercato "all'ingrosso di titoli di Stato" e quello "italiano dei futures".

All'interno dei mercati è presente una suddivisione tra mercati regolamentati e non regolamentati; questi ultimi si dividono in:

- sistemi multilaterali di negoziazione, in cui ciascuno è definito, nel progetto di Regolamento MiFIR (Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari), come *“Un sistema, gestito da un'impresa di investimento o da un gestore del mercato, che consente l'incontro, al suo interno e in base a regole non discrezionali, di interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi relativi a strumenti finanziari, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della direttiva MiFID II”*<sup>116</sup>;
- sistemi organizzati di negoziazione, intesi nell'ottica di *“qualsiasi sistema diverso da un mercato regolamentato o sistema multilaterale di negoziazione, che consente l'interazione tra interessi multipli di acquisto e di vendita di terzi, prodotti finanziari strutturati, quote di emissione o derivati, in modo da dare luogo a contratti conformemente alle disposizioni del titolo II della MIFID II.”*<sup>117</sup>

Anche se non sono regolamentate queste tipologie di mercato sono comunque soggette a regole specifiche dettate dagli articoli 61 ss. T.u.f.<sup>118</sup> con una particolare enfasi sulla trasparenza di cui al reg. UE n. 600/2014<sup>119</sup>.

Infatti nel primo capo c'è un primo riferimento in quanto *“I gestori del mercato e le imprese di investimento che gestiscono una sede di negoziazione rendono pubblici i prezzi correnti di acquisto e di vendita e lo spessore degli interessi di negoziazione espressi a tali prezzi che sono pubblicizzati tramite i loro sistemi per le azioni, i certificati di deposito, i fondi indicizzati quotati, i certificati e gli altri strumenti finanziari analoghi negoziati in una sede di negoziazione”*<sup>120</sup>, queste informazioni devono essere disponibili al pubblico durante l'orario di contrattazione. I gestori del mercato<sup>121</sup> e le imprese, inoltre,

---

<sup>116</sup> Cit. EUR-LEX, *Regolamento MiFIR* (Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari), <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/markets-in-financial-instruments-regulation-mifir.html>

<sup>117</sup> Cit. EUR-LEX, *Regolamento MiFIR*, cit.

<sup>118</sup> Treccani, *TUF (Testo Unico sulla Finanza)*, emanato con il d. legisl. 56/1998, principale fonte normativa in merito al diritto dei mercati finanziari dell'ordinamento italiano.

<sup>119</sup> EUR-LEX, *regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 15 maggio 2014, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0600&from=EN>

<sup>120</sup> Cit. Capo 1, Titolo II, art. 3, REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

<sup>121</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, cit., p. 731, il gestore del mercato deve implementare misure specifiche per prevenire abusi legati all'uso di informazioni privilegiate e alla manipolazione di mercato. Questa regola si applica a situazioni che coinvolgono strumenti finanziari già autorizzati alla negoziazione in mercati regolamentati o in un sistema organizzato di negoziazione sia in Italia che in Europa. Questo problema è analogo a quello affrontato nell'art. 263 del Codice civile che tratta dell'aggiotaggio, sanziona

devono garantire un accesso alle informazioni di cui elencate prima in maniera equa. Le imprese sono obbligate a rendere pubbliche le loro “*quotazioni per azioni, certificati di deposito, fondi indicizzati quotati, certificati e altri strumenti finanziari analoghi a norma dell’articolo 14*”<sup>122</sup>.

Per quanto riguarda il secondo capo, i gestori di mercato e le imprese di investimento devono obbligatoriamente rendere pubblici i prezzi di acquisto e vendita e il volume degli ordini di negoziazione a quei prezzi per obbligazioni, strumenti finanziari strutturati e quote di emissione. Inoltre, qualora fosse concessa una deroga, i gestori di mercato devono pubblicare i prezzi indicativi pre-negoziazione di acquisto e vendita per obbligazioni, informazioni queste che devono essere continuamente disponibili a tutti nel momento della contrattazione<sup>123</sup>.

L’organizzazione dei mercati di strumenti finanziari, siano essi regolamentati o meno, viene affidata ai gestori del mercato regolamentato. Parliamo di società per azioni senza scopo di lucro che hanno il dovere di rispettare regole e forme di vigilanza pubblica; in questo caso la Consob (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa) assume questo ruolo di supervisione per garantire la corretta gestione, mentre la Banca d’Italia vigila su casi di mercato all’ingrosso di titoli di Stato e di sistemi multilaterali di scambio di depositi monetari in euro<sup>124</sup>.

Il gestore del mercato deve garantire l’ordine delle negoziazioni e la protezione degli investitori. Affinché ci sia un’autorizzazione da parte della Consob a operare come mercato regolamentato è necessario che il sistema soddisfi tutti i requisiti previsti e rispetti le leggi in vigore (art. 64 quater t.u.f)<sup>125</sup>.

Nei mercati regolamentati ma soprattutto nella borsa le negoziazioni vengono sempre svolte per mezzo di intermediari finanziari e mai direttamente tra le parti interessate, sistema caratterizzato dall’anonimato delle operazioni.

---

la diffusione di notizie false e di operazioni capaci di creare una significativa alterazione dei prezzi degli strumenti finanziari.

<sup>122</sup> Cit. Capo 1, Titolo II, art. 3, REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

<sup>123</sup> Capo 2, Titolo II, art. 8, REGOLAMENTO (UE) N. 600/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 15 maggio 2014, sui mercati degli strumenti finanziari e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012.

<sup>124</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 729.

<sup>125</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 730.

Sono state introdotte delle normative specifiche a livello europeo, elencate negli articoli 108 e ss. T.u.f., per evitare che abusi di mercato possano compromettere il funzionamento dello stesso, mirando quindi a prevenire dei comportamenti illeciti.

È necessario avere una regolamentazione a parte per i mercati finanziari poiché sono presenti molte difficoltà riguardanti le transazioni anonime e anche perché persiste la necessità di garantire fiducia degli operatori del mercato.

Nelle principali forme di abuso di mercato vengono classificate due categorie che riguardano l'uso improprio di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato.

Rispettivamente prendono il nome di *insider trading* e *market abuse*.

Nel primo si ruota intorno a tre elementi, tra i quali le “informazioni privilegiate” dove un'informazione, non pubblica e con riferimento agli strumenti finanziari, si dice privilegiata in quanto ha un carattere preciso, cioè è talmente specifica da consentire di individuare i possibili effetti sui prezzi degli strumenti finanziari.

Inoltre, deve essere tale da poter avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti dei mercati finanziari qualora dovesse essere divulgata.

Gli insider sono coloro che hanno accesso alle informazioni riservate grazie alla loro posizione che include membri degli organi di amministrazione, direzione o controllo dell'ambiente, partecipanti al capitale, professionali o ufficiali.

Essi devono far fronte ad una serie di divieti tra i quali:

- utilizzare le informazioni privilegiate per compiere qualsiasi tipo di operazione di strumenti finanziari;
- comunicare a terzi tali informazioni;
- raccomandare il compimento delle operazioni basate sulle informazioni privilegiate.

La seconda forma di abuso di mercato si manifesta attraverso la diffusione di notizie false o nella realizzazione di operazioni simulate con l'obiettivo ultimo di influenzare i prezzi degli strumenti finanziari.

Questi comportamenti sono puniti attraverso sanzioni penali, che fanno capo agli artt. 184 e 185 t.u.f. o amministrative, riguardano gli artt. 187 bis e 187 ter t.u.f.

Gli artt. 187 octies ss. affidano alla Consob il compito di prevenire e identificare gli abusi di mercato, di accertare le violazioni delle disposizioni, del regolamento e del TUF <sup>126</sup>.

---

<sup>126</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, cit., p. 732.

## 2.2 Abuso di posizione dominante

L'art. 3 l. 287/1990 proibisce l'abuso di una posizione dominante nel mercato nazionale di una o più imprese, similmente all'art. 82 Tratt. CE che vieta lo sfruttamento abusivo *“nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio fra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o di una parte sostanziale di questo”*<sup>127</sup>, si riferisce quindi al suo abuso e non al raggiungimento di una posizione dominante<sup>128</sup>.

L'articolo 82 ha quindi l'obiettivo di mantenere una concorrenza efficace nel mercato comune e lo raggiunge limitando il potere di mercato delle imprese dominanti.

Il suo compito è limitato a ciò e non può giudicare il modo in cui tale posizione dominante sia stata ottenuta dall'impresa.

Un'impresa che ha una posizione forte, ma non dominante, può diventarci tramite controllo di altre imprese (in questo caso si parla di concentrazioni) o tramite pratiche collusive che verrebbero ostacolate dall'art 81.

Al di fuori di questi casi l'espansione dell'impresa non è soggetta a limiti imposti da normative comunitarie.

I diversi modi in cui un'impresa può assumere una posizione dominante nel mercato possono avvenire grazie alla qualità dei suoi prodotti, alla sua tecnologia, alla capacità di innovare o nel caso in cui ci sia un abbandono dal mercato dei principali concorrenti.

In tali casi la detenzione della posizione dominante non trova nessun tipo di questione di compatibilità con le regole di concorrenza comunitarie, specialmente con l'art. 82. Ovviamente l'abuso di tale posizione è vietata dall'articolo stesso<sup>129</sup>.

L'art. 82 ha una funzione repressiva in quanto non è destinato a prevenire la formazione di un potere economico eccessivo, ma ha il compito di vietare i comportamenti abusivi e nel caso dovessero verificarsi ad interromperli.

Per far sì che venga applicato l'art. 82 si richiede che ci sia un comportamento tale da influire negativamente sul commercio tra gli Stati membri.

---

<sup>127</sup> Cit. art. 82 Tratt. CE.

<sup>128</sup> Cfr., G. PRESTI M. RESCIGNO, *Corso di Diritto Commerciale, seconda edizione*, Bologna, p. 86.

<sup>129</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europe, cit.*, p. 398.

La Corte afferma che esso per essere vietato deve assumere determinate caratteristiche, ovvero deve sussistere una posizione dominante con un abuso di questa che porti ad un potenziale danno al commercio tra gli Stati membri<sup>130</sup>.

La Commissione Europea, tramite un documento che prende il nome di *discussion paper*<sup>131</sup> ha meglio chiarito gli obiettivi dell'art. 82 in maniera ufficiale e si concentra in particolare su abusi di esclusione o di impedimento, prendendo anche in considerazione il concetto di posizione dominante.

Gli abusi di esclusione sono molto importanti poiché presentano delle questioni sia economiche che giuridiche di alto livello.

Il documento elimina uno degli obblighi speciali che erano imposti alle imprese dominanti, come influenzato dalla dottrina tedesca (Mestmäcker - Schweizer, 2004)<sup>132</sup>.

Le innovazioni all'interno del documento hanno fatto sì che ci fosse, da parte degli Stati membri, una forte innovazione, tanto è che nell'ottobre del 2006 la Commissione ancora non sapeva se procedere con la modernizzazione dell'art. 82 ovvero con una comunicazione ufficiale sull'interpretazione dello stesso articolo.

Il *discussion paper* rimane comunque rilevante come esercizio informale dell'Autorità comunitaria per orientare la politica della concorrenza, con questo la Commissione potrà applicare in futuro attraverso atti formali i principi del documento, con il controllo della Corte di giustizia<sup>133</sup>.

---

<sup>130</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, cit., p. 399.

<sup>131</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, cit., p. 400, DG Competition discussion paper on the application of article 82 of the treaty to exclusionary abuses («Discussion Paper»). Alla fine del 2005 è stato diffuso un documento, il quale ha innescato un ampio dibattito e ancora non sono disponibili le conclusioni (febbraio 2007). Il Discussion Paper, pur contenendo alcune affermazioni che potrebbero suggerire un cambiamento, segue una linea di rigorosa ortodossia. Contemporaneamente, un gruppo di economisti indipendenti vicini alla Commissione ha pubblicato un documento alternativo. Questo documento parte dal presupposto che l'articolo 82 ha come obiettivo principale evitare restrizioni ingiustificate della concorrenza a danno dei consumatori e propone un metodo di analisi che valuta gli effetti dei comportamenti restrittivi, determinando se l'impresa che li ha attuati possiede un grado di potere di mercato tale da giustificare l'intervento dell'autorità antitrust. Questo approccio renderebbe non necessario l'accertamento preliminare della posizione dominante, tipico del metodo tradizionale. Gli abusi di esclusione, o di impedimento sono definiti come «*i comportamenti di imprese dominanti suscettibili di provocare un effetto di preclusione sul mercato, in quanto atti a impedire totalmente o parzialmente l'espansione profittevole, o l'accesso al mercato, di concorrenti attuali o potenziali, arrecando in ultima analisi un danno ai consumatori*» (Discussion Paper, p. 4; [NdR: traduzione dell'Autore])

<sup>132</sup> Sentenza della Corte del 21 febbraio 1973, Europemballage Corporation e Continental Can Company Inc. c. Commissione (Continental Can), causa 6/72, Racc. 1973 p. 215, § 25, § 27.

Come noto, il principio applicato dalla Corte di giustizia nel caso Continental Can era stato formulato dal Mestmäcker (Mestmäcker, 1966).

<sup>133</sup> Cfr. L.F. PACE, *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, Padova, 2007, pp. 121-122

Se la Commissione seguirà la nuova interpretazione, gli Stati membri potranno utilizzare le proprie leggi antitrust per trattare lo stesso caso di posizione dominante arrivando a conclusioni più rigide di quelle fatte dal diritto comunitario.

Il *discussion paper* afferma che l'obiettivo principale dell'articolo è la protezione della concorrenza e quindi è la concorrenza stessa che deve essere salvaguardata e non i singoli concorrenti<sup>134</sup>.

Ciò implica che se le imprese dominanti avessero modo di eliminare in qualsiasi modo la concorrenza si andrebbe a creare una situazione di monopolio o di oligopolio dannosa per i consumatori.

Quando quindi si valuta il comportamento di un'impresa dominante bisogna considerare l'effetto che pone sulle condizioni della concorrenza sui consumatori.

Il fine dell'articolo 82, come già detto in precedenza, è quello di tutela degli interessi dei consumatori; quindi, se un concorrente richiede una materia prima qualora volesse iniziare a competere in un'impresa a valle non sarebbe corretto concentrarsi sul potere di mercato a monte di questa, con la conclusione che riservarsi il mercato a valle sia considerato un abuso, a meno che esso non danneggi i consumatori qualora si isoli il prodotto finito dell'impresa dominante dalla concorrenza.

La concorrenza premia quindi il migliore a vantaggio dei consumatori; perciò, se l'impresa dominante supera i suoi rivali grazie alla sua bravura e non perché lo abbia fatto tramite pratiche anticoncorrenziali, il concorrente meno efficiente in questo caso non può chiedere protezione all'Autorità antitrust neanche nel caso in cui perdesse quota di mercato o se nel peggior caso dovesse essere espulso dallo stesso<sup>135</sup>.

Infatti, un'applicazione delle norme antitrust mirata a penalizzare i comportamenti efficienti di un'impresa solo perché questa assume una posizione dominante, per

---

<sup>134</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europe*, cit., p. 400, P. 17 [NdR: traduzione dell'Autore]. Ecco, nel testo originale, l'intero passaggio: « *The essential objective of Article 82 when analyzing exclusionary conduct is the protection of competition on the market as a means of enhancing consumer welfare and of ensuring an efficient allocation of resources. The concern is to prevent exclusionary conduct of the dominant firm which is likely to limit the remaining competitive constraints on the dominant company, including entry of newcomers, so as to avoid that consumers are harmed. "This means that it is competition, and not competitors as such, that is to be protected". Furthermore, the purpose of Article 82 is not to protect competitors from dominant firms' genuine competition based on factors such as higher quality, novel products, opportune innovation or otherwise better performance, but to ensure that these competitors are also able to expand in or enter the market and compete therein on the merits, without facing competition conditions which are distorted or impaired by the dominant firm*» (p. 17-18 [NdR: corsivo dell'Autore]).

<sup>135</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europe*, cit., p. 401.



proteggere le imprese meno efficienti, andrebbe a danneggiare la concorrenza e con questo anche l'interesse dei consumatori.

Non è scontato saper distinguere tra i comportamenti di mercato legittimi e quelli abusivi né tantomeno tra i danni causati dall'inefficienza di un'impresa e di quelli derivanti dalle pratiche abusive da parte di un concorrente dominante<sup>136</sup>.

### 2.3 Definizione di mercato rilevante

Definire il mercato rilevante è cruciale ai fini della determinazione di una posizione dominante ai sensi dell'articolo 82 sia per determinare gli effetti futuri di una concentrazione tra imprese e, inoltre, per stabilire se ci sia una violazione dell'art. 81 qualora un accordo tra imprese limiti la concorrenza.

Questa valutazione può portare a conclusioni diverse a seconda che sia effettuata ex post (secondo l'art. 82) o ex ante (nel contesto del controllo delle concentrazioni).

Secondo la Commissione definire il mercato è necessario per stabilire l'ambito in cui le imprese competono tra di loro e per valutare le pressioni concorrenziali che influenzano le stesse. Per la definizione (di mercato rilevante) va preso in considerazione sia l'aspetto del prodotto sia quello geografico per far sì che vengano identificati i concorrenti che influenzano le imprese<sup>137</sup>.

Il mercato rilevante del prodotto racchiude tutti i prodotti e servizi che dai consumatori sono considerati come intercambiabili o sostituibili basandosi su caratteristiche, prezzi e utilizzo, mentre, nel mercato rilevante geografico include l'area in cui le imprese vendono e acquistano i prodotti o servizi dove le condizioni di concorrenza sono omogenee<sup>138</sup>.

Gli elementi da considerare quando si parla di un mercato del prodotto sono

- *“l'effettiva sostituzione nel recente passato*
- *l'esistenza di diversi test quantitativi appositamente studiati per facilitare la delimitazione dei mercati*
- *il punto di vista dei clienti e dei concorrenti*
- *le preferenze dei consumatori*

---

<sup>136</sup> Cfr. A. PAPPALARDO, *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europe*, cit., p. 401.

<sup>137</sup> Comunicazione della Commissione sulla definizione del mercato rilevante ai fini 1997, applicazione del diritto comunitario in materia di concorrenza, in GU C 372 del 9 dicembre.

<sup>138</sup> Cfr. L.F. PACE, *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, cit., p. 124.

- *gli ostacoli e costi attinenti al passaggio a potenziali prodotti sostitutivi ed esistenza di diverse categorie di consumatori*
- *la discriminazione in termini di prezzo*<sup>139</sup>;

mentre in quelli riguardanti il mercato geografico troviamo

- *“i dati relativi al dirottamento degli ordini verso altre zone in passato caratteristiche fondamentali della domanda*
- *il punto di vista dei clienti e dei concorrenti*
- *la distribuzione geografica corrente degli acquisti*
- *i flussi commerciali/spedizioni e ostacoli*
- *i costi attinenti al passaggio a fornitori ubicati in un'altra zona geografica*<sup>140</sup>.

Sono presenti tre fonti di pressione concorrenziale individuate dalla Commissione; la prima riguarda la sostituibilità della domanda che rappresenta il criterio più efficace per valutare i prodotti o i servizi come intercambiabili e rappresenta il vincolo più immediato per le decisioni in termini di prezzi dei fornitori.

Le pressioni concorrenziali derivanti dalla sostituibilità dell'offerta e dalla concorrenza potenziale sono più lente e richiedono ulteriori analisi.

Un'impresa non può influenzare le condizioni di vendita e i prezzi se i clienti sono in grado di passare a dei prodotti sostitutivi o a ad altri fornitori<sup>141</sup>.

Per determinare la sostituibilità della domanda viene utilizzato un metodo specifico chiamato SSNIP Test (*Small but Significant Non-transitory Increase in Price*), accerta che un ipotetico monopolista possa aumentare i prezzi di un prodotto del 5 o del 10%<sup>142</sup> in modo profittevole per un anno.

Se nonostante l'aumento del prezzo, i consumatori, continuano ad acquistare il prodotto significa che questo costituisce un mercato autonomo poiché privo di sostituti.

---

<sup>139</sup> Cit. L.F. PACE, *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, cit., p. 127.

<sup>140</sup> Cit. L.F. PACE, *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, cit., pp. 127- 128.

<sup>141</sup> Cfr. L.F. PACE, *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, cit., p. 125.

<sup>142</sup> Cfr. G. VETTORI, *Concorrenza e mercato le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, cit., p. 126, AGCM, *Fininvest/Amef*, in Boll., 7/92 ha fatto riferimento al 10% e così anche Comm. CE *Costa Crociere/Accor* (caso IV/M. 334, decisione 19.7,1993). Nel momento in cui si decide di effettuare il *price test*, infatti, bisogna individuare uno modello da prendere come punto di riferimento: le autorità valutano un incremento del 5-10% del prezzo rispetto a quello di riferimento che normalmente è quello concorrenziale. Per quel che riguarda l'orizzonte temporale nel quale svolgere il test, si considera che l'aumento deve sussistere per un anno.

Se, invece, i consumatori passassero da un prodotto a un altro in risposta ad un aumento del prezzo vuole dire che quel prodotto non è considerato un mercato autonomo.

Qualora siano disponibili dati abbastanza sufficienti sui prezzi e sulle quantità, le stime dell'elasticità della domanda possono essere utilizzate per misurare la sostituibilità e il mercato rilevante.

L'elasticità incrociata della domanda<sup>143</sup> misura direttamente quanto due prodotti siano intercambiabili; invece, l'elasticità della domanda di un prodotto rispetto al suo prezzo<sup>144</sup> misura quanto la domanda varia al variare del suo prezzo; indica l'abilità dell'impresa di esercitare il potere di mercato e segue la stessa logica del *price test*<sup>145</sup>.

La seconda riguarda la sostituibilità dell'offerta e si riferisce alla capacità delle imprese di produrre un bene o un servizio qualora il prezzo di quel bene o servizio dovesse aumentare invece di dare capacità ai consumatori di scegliere dei beni alternativi.

La Commissione afferma che la sostituibilità dell'offerta deve essere considerata qualora avesse un impatto simile a quello della sostituibilità della domanda nei termini di rapidità. Per questo motivo, i fornitori devono essere rapidi nella modificazione della loro produzione senza dover sostenere dei costi troppo elevati e dei rischi significativi. Se verranno soddisfatte queste condizioni, la nuova offerta influenzerà il comportamento competitivo delle imprese.

La sostituibilità dell'offerta è comunque considerata poco affidabile per definire con precisione il mercato rilevante; infatti, quando le aziende non riescono a adattare, per causa delle caratteristiche del settore, rapidamente la loro produzione, la sostituibilità dell'offerta verrà valutata in una fase successiva dell'analisi<sup>146</sup>.

Per quanto riguarda l'ultima pressione concorrenziale troviamo la concorrenza potenziale. Essa viene valutata soltanto attraverso un'analisi, effettuata in una fase successiva, dei fattori e delle condizioni specifiche che influenzano l'ingresso nel mercato, svolta quando la posizione delle imprese nel mercato è già stata determinata<sup>147</sup>.

---

<sup>143</sup> Essa indica di quale percentuale varia la quantità domandata di un prodotto  $j$  se cresce dell'1% il prezzo del bene  $i$ :  $= (\partial q_j / \partial p_i) / (q_j / p_i)$ .

<sup>144</sup> Essa indica di quale percentuale si riduce la quantità domandata di un bene  $i$  se cresce dell'1% il prezzo di tale bene:  $= -(\partial q_i / \partial p_i) / (q_i / p_i)$ .

<sup>145</sup> Cfr. G. VETTORI, *Concorrenza e mercato le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, cit., p. 126-127.

<sup>146</sup> Cfr. L.F. PACE, *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, cit., p. 126.

<sup>147</sup> Cfr. L.F. PACE, *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, cit., p. 127.

Il concetto di posizione dominante si ispira al modello comunitario e corrisponde a ciò che gli economisti antitrust chiamano “potere di mercato”. Ciò si riferisce ad un’impresa che ha la capacità di aumentare i suoi prezzi oltre i livelli competitivi, deve però esserci un potere di mercato molto significativo per far sì che avvenga questa dominanza.

La posizione dominante trova luogo in una descrizione da parte della Corte di Giustizia che la considera come “*una situazione di potenza economica grazie alla quale l'impresa che la detiene è in grado di ostacolare la persistenza di una concorrenza effettiva sul mercato di cui trattasi ed ha la possibilità di tenere comportamenti alquanto indipendenti nei confronti dei suoi concorrenti, dei suoi clienti e, in ultima analisi, dei consumatori*”<sup>148</sup>.

Questa definizione assegnatagli considera l’impresa come capace di poter prendere le proprie decisioni commerciali senza che gli altri attori di mercato la influenzino<sup>149</sup>.

L’art. 3 della legge n. 287/90 non definisce in modo esatto cosa sia una posizione dominante né tantomeno stabilisce precisi criteri per verificarla; si ricavano dalla giurisprudenza comunitaria, adottata a livello nazionale dall’Autorità.

Il passo primo fondamentale per valutare se un’impresa detiene una posizione dominante è, come già affermato, la determinazione del mercato rilevante. Dopo ciò si richiede un’analisi delle caratteristiche del mercato e delle imprese che sussistono all’interno di questo.

In alcuni casi la sola esistenza di comportamenti abusivi costituisce un indicatore della possibile presenza di una posizione dominante, in una situazione del genere, però, l’analisi delle caratteristiche del mercato e del livello di concorrenza hanno un’importanza minore.

Per determinare una posizione dominante si usano dei criteri economici che indicano il potere di mercato.

Tra questi criteri spicca in particolar modo la quota di mercato, infatti una quota di mercato del 40% o superiore suggerisce la presenza di una posizione dominante<sup>150</sup>.

Come per le concentrazioni, bisogna considerare che la verifica delle quote di mercato deve tenere conto del contesto e non trattata in termini assoluti.

---

<sup>148</sup> Cit. Corte di Giustizia, 13 febbraio 1979, Hoffmann La Roche/Commissione, C-85/76, Racc. p. 461, e 14 febbraio 1978, United Brands/Commissione, C-27/76, Racc. p. 207.

<sup>149</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, cit., p. 155.

<sup>150</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, cit., p. 157.

Un'impresa con una quota superiore al 40% potrebbe non essere dominante se sussistono altri fattori e se sono presenti molti concorrenti forti, al contrario, un'impresa con meno del 40% potrebbe essere dominante se i suoi concorrenti non sono significativi e piccoli facendole assumere una posizione di leadership nel mercato<sup>151</sup>.

Allo stesso modo, è importante esaminare la stabilità delle quote di mercato nel tempo poiché più il tempo è protratto più è possibile la sussistenza di una posizione dominante mentre una riduzione nel tempo delle quote di mercato segnala la perdita di tale posizione. Tra i fattori che possono accertare una posizione dominante, sono presenti: le capacità di accedere a notevoli risorse finanziarie, il possesso di know-how o di diritti di proprietà intellettuali o industriali che permettono l'uso di tecnologie avanzate, l'integrazione verticale, una solida reputazione o una clientela fedele, una rete di distribuzione, la vastità offerta dei prodotti, le barriere all'entrata così da rendere assente la concorrenza potenziale e la mancanza di domanda concentrata caratterizzata dal potere di acquisto elevato<sup>152</sup>.

#### **2.4 Tipologie di comportamenti abusivi**

L'articolo 3 della legge n. 287/90 in linea con il modello comunitario dell'art. 82 del Trattato CE elenca varie tipologie di comportamenti abusivi; infatti, prevede che *“È vietato l'abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ed inoltre è vietato:*

- a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;*
- b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico, a danno dei consumatori;*
- c) applicare nei rapporti commerciali con altri contraenti condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;*
- d) subordinare la conclusione dei contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto dei contratti stessi”<sup>153</sup>.*

---

<sup>152</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, cit., p. 158.

<sup>153</sup> Art. 3 legge n. 287/90

Per quel che riguarda i comportamenti che sono descritti nella lett. a) dell'articolo hanno luogo quando un'impresa che si trova per appunto in una situazione dominante nei confronti di controparti contrattuali che non si riferiscono ai concorrenti bensì a clienti ma anche fornitori grazie ai quali l'impresa sfrutta il suo potere di mercato per ottenere dei profitti superiori a quelli dei *competitors*.

Per valutare un prezzo come eccessivo bisogna inizialmente definire cosa costituisce un prezzo "competitivo" il che richiederebbe un'analisi dei costi dell'impresa.

Qualora queste pratiche siano messe in atto da un'impresa dominante in un mercato grazie alla sua maggiore efficienza i prezzi elevati attirerebbero nuovi concorrenti con conseguenti margini di profitto più elevati.

Pertanto, l'eliminazione dei sovraprofitto di un'impresa dominante è conseguenza di un corretto funzionamento delle dinamiche concorrenziali, su ciò trova applicazione la normativa antitrust statunitense che vieta l'impostazione di prezzi onerosi.

Nei mercati con monopoli legali la situazione è diversa in quanto l'impresa monopolistica opera senza ostacoli e applica prezzi più alti senza timore di nuovi concorrenti.

I settori più importanti fra questi sono monitorati da autorità di regolamentazione settoriale dove, un esempio, può essere la telefonia fissa, dove tutti gli operatori con un grande potere di mercato devono praticare prezzi basati sui costi, monitorati dall'Autorità di settore<sup>154</sup>.

L'Autorità di fronte queste problematiche ha agito con cautela e non ha applicato le normative in modo estensivo.

In quelle poche volte in cui sono stati sanzionati prezzi troppo onerosi, l'abusività delle condottate è stata dovuta a dei vincoli contrattuali ingiustificati imposti dai clienti e non dai costi dell'impresa<sup>155</sup>.

Un prezzo di un'impresa è considerato "predatorio" quando è inferiore al costo di produzione e quindi ogni unità prodotta e venduta genera una perdita all'impresa, sono considerate esempi di comportamento abusivo escludente.

L'obiettivo di questa pratica è quello di eliminare la concorrenza, quindi, accetta delle perdite nel breve periodo con l'intenzione di mettere in difficoltà la concorrenza cosicché l'impresa dominante può aumentare la sua quota di mercato, recuperando poi in seguito le sue perdite imponendo prezzi più alti.

---

<sup>154</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, cit., p.174.

<sup>155</sup> Cfr. P. FATTORINI, M. TODINO, *La disciplina della concorrenza in Italia*, cit., p. 175.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Giustizia<sup>156</sup>:

- Un prezzo è predatorio se il prezzo è inferiore alla media dei costi variabili<sup>157</sup>, a meno che l'impresa non abbia giustificazioni valide.
- un prezzo è considerato predatorio se è inferiore alla media dei costi totali<sup>158</sup> ma superiore alla media dei costi variabili, però devono sussistere prove che dimostrino che questa politica miri a eliminare la concorrenza.

Ciò avviene perché un prezzo inferiore alla media dei costi totali è giustificabile poiché con la vendita a tali prezzi di volumi aggiuntivi l'impresa può ricoprire in tutto i costi variabili e contribuisce in modo parziale a quelli fissi.

Nella pratica è comunque raro che un'impresa dominante applichi dei prezzi predatori supportando perdite di breve periodo. È più certo che invece imprese dominanti in diversi mercati compensano le perdite di un mercato coi profitti in un altro<sup>159</sup>.

Un altro abuso escludente è quello che impedisce o limita l'accesso a un mercato, la proprietà esclusiva di risorse o infrastrutture ha come conseguenza l'assunzione di una posizione dominante dell'impresa.

In questo caso l'abuso si verifica qualora l'impresa rifiutasse l'accesso da parte dei concorrenti a queste risorse oppure lo concede ma impone condizioni sfavorevoli, questo concetto prende il nome di *essential facility doctrine*.

Un bene o servizio è ritenuto "essenziale" se soddisfa tre condizioni:

- divisibilità; ciò l'uso da parte di più soggetti non deve ridurre la quantità disponibile e non deve diminuire i ricavi attesi.
- essenzialità; un bene è necessario per svolgere un'attività economica specifica e non sostituibile con altri beni per la stessa attività.
- non duplicabilità; situazione legata al monopolio naturale, alle barriere all'entrata nel mercato o alla saturazione dello stesso<sup>160</sup>.

Il rifiuto a contrarre rappresenta un'altra forma di abuso più controversa.

In generale le imprese possono stipulare contratti a loro piacimento, tuttavia, un'impresa che possiede un monopolio legale ha l'obbligo di contrarre con chiunque ne faccia

---

<sup>156</sup> 3° Corte Giustizia, sent. 3 luglio 1991, C 62/86, Akzo Chemie BV c. Commissione, in G.U.C.E., 1991; Corte Giustizia, sent. Tetra Pak II, cit.

<sup>157</sup> Si prende in considerazione il valore medio dei costi invece dell'effettivo valore marginale delle quantità aggiuntive di prodotti o servizi.

<sup>158</sup> I costi totali comprendono anche i costi fissi e si prende in considerazione anche adesso il valore medio dei costi.

<sup>159</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust, cit.*, pp. 116-117.

<sup>160</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust, cit.*, p. 118.

richiesta, come stabilito dall'art. 2597 c.c., mentre un'impresa che si trova in una posizione dominante ha una "responsabilità speciale" che limita la sua libertà contrattuale; quindi, il rifiuto a contrarre è illegittimo se causa un danno alla concorrenza. Il rifiuto a contrarre è usato come strumento di pressione per costringere i clienti ad accettare prezzi eccessivi o condizioni onerose, in questo caso si realizza un abuso.

In altre circostanze il rifiuto a contrarre è considerato un abuso a sé stante quando si ha il fine di limitare l'accesso dei concorrenti in un mercato specifico<sup>161</sup>.

Altro esempio di abuso è rappresentato dagli sconti fidelizzanti, infatti, secondo le sentenze della Corte di Giustizia, l'utilizzo di questi sconti da parte delle imprese dominanti grazie ai quali si fidelizzano i clienti attuali o potenziali a scapito dei concorrenti simboleggiano una forma specifica di abuso di posizione dominante.

Possiamo trovare più tipologie di sconti tra i quali: gli sconti condizionati a un obbligo di esclusiva, gli sconti applicati a tantum a clienti strategici che si trovano sotto la concorrenza o che sono disposti a stabilire un legame a lungo termine con l'impresa dominante e gli sconti retroattivi in caso di rinnovo del contratto<sup>162</sup>.

Un'altra forma comune di abuso è la discriminazione, questa avviene quando un'impresa applica condizioni completamente differenti nei rapporti commerciali con altri partner per le stesse prestazioni.

Queste pratiche si utilizzano per sfruttare il potere di mercato; quindi, quando un'impresa dominante offre condizioni contrattuali favorevoli a tutti quei clienti con una domanda più elastica e condizioni sfavorevoli ai clienti con una domanda meno elastica.

Possono inoltre sussistere pratiche discriminatorie con intento escludente nei casi in cui un'impresa dominante a monte che possiede una risorsa essenziale offre condizioni migliori per la vendita di queste alle proprie controllate nel mercato a valle e peggiori ai clienti del mercato a monte<sup>163</sup>.

Le pratiche leganti costituiscono un altro tipo di abuso, ciò si verifica quando un'impresa dominante subordina la vendita di un prodotto alla vendita di un altro senza che vi siano motivi legati all'efficienza economica o all'utilizzo commerciale.

Attraverso queste pratiche l'impresa dominante impone la vendita di prodotti non richiesti andando in questo modo a sottrarre clientela alla concorrenza anche in altri mercati,

---

<sup>161</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust, cit.*, p. 119.

<sup>162</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust, cit.*, p. 120.

<sup>163</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust, cit.*, p. 126.



quindi, estende la propria influenza anche in settori diversi vicini a quello in cui prima deteneva il potere, questo fenomeno è noto come *leveraging*.

La determinazione dell'abuso di questa pratica sussiste quando si verifica che la vendita congiunta non è giustificata da ragioni tecniche o altri motivi e quando la vendita congiunta sia realmente "imposta"<sup>164</sup>.

### **3. Concorrenza sleale di cui all'art. 2598 cc**

La libertà di iniziativa economica comporta che sul mercato siano presenti molti imprenditori che offrono simili prodotti o servizi e competono tra di loro per ottenere il successo economico.

Ogni imprenditore è libero nel raggio di azione e può adottare qualsiasi strategia che ritenga più consona sia per attirare clienti che per sottrarli alla concorrenza; ciò rende la competizione sul mercato molto dura poiché non è garantito il mantenimento della clientela acquisita.

Il danno che si subisce per la perdita dei clienti non è considerato né ingiusto né risarcibile.

Sebbene sia legittimo il fatto di ottenere un vantaggio all'interno del mercato rispetto ad altri operatori è comunque fondamentale che la competizione si svolga con correttezza e lealtà.

Proprio per questo motivo è necessario che vi siano delle regole comportamentali da seguire per evitare pratiche scorrette e per saper distinguere i comportamenti concorrenziali leciti da quelli sleali e vietati.

Il codice di commercio del 1882 non aveva nessuna disposizione specifica in materia e la giurisprudenza riempì questo vuoto applicando la disciplina dell'illecito civile<sup>165</sup>.

I comportamenti concorrenziali scorretti erano sanzionati come atti illeciti portando alla formazione di regole per la concorrenza<sup>166</sup>.

Oggi, la regolamentazione della concorrenza sleale è prevista dagli artt. 2598 – 2601.

---

<sup>164</sup> Cfr. R. CAIAZZO, *Antitrust*, cit., p. 127.

<sup>165</sup> Treccani, *illecito civile*; l'illecito civile si riferisce a qualsiasi atto, doloso o colposo, volto a provocare un danno ingiusto ad altri e l'obbligo di risarcimento che ne deriva è di natura extracontrattuale. Colui che lo compie è tenuto al risarcimento del danno causato, a meno che non si tratti di un caso di legittima difesa o incapacità di intendere e di volere.

<sup>166</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I*, cit., p. 244.

I principi fondamentali della concorrenza sleale vietano l'uso di mezzi e tecniche non conformi ai "principi della correttezza professionale" come elencato nell'art 2598 n. 3. Tutti i comportamenti che violino tale regola sono considerati atti di concorrenza sleale e vengono puniti anche se, come afferma l'art. 2600, 1° comma, compiuti senza nessun dolo o colpa e anche se ancora non sono stati causa di danno per i concorrenti.

È necessario il "danno potenziale" ovvero che l'atto sia soltanto idoneo a danneggiare azienda dei concorrenti<sup>167</sup> per far applicare le sanzioni come l'inibitoria e la rimozione degli stessi effetti prodotti, oltre al risarcimento dei danni qualora si verificasse dolo o colpa e un danno patrimoniale attuale.

Concorrenza sleale e illecito civile presentano alcune differenze e affinità. La disciplina della concorrenza sleale deriva dall'illecito civile e mira a prevenire e reprimere atti che possono causare danni ingiusti.

Questa funzione è quindi simile a quella dell'illecito civile ma adattata per affrontare gli illeciti concorrenziali, il che determina differenze significative.

In particolare, la repressione degli atti di concorrenza sleale: non richiede dolo o colpa, non dipende dall'esistenza di un danno patrimoniale attuale nel senso tradizionale e non utilizza sanzioni specifiche come l'inibitoria e la rimozione oltre al risarcimento dei danni<sup>168</sup>.

La regolamentazione della concorrenza è quindi una normativa speciale rispetto all'illecito civile, offrendo una tutela più forte agli imprenditori nelle relazioni con i concorrenti grazie alla quale si garantisce un corretto funzionamento del mercato.

La regolamentazione della concorrenza sleale non solo protegge gli interessi degli imprenditori ma anche l'interesse generale a mantenere una correttezza di mercato e a non trarre in inganno i consumatori.

Tuttavia, gli interessi dei consumatori non sono però direttamente tutelati da questa regolamentazione.

È sufficiente che un atto sia idoneo a danneggiare i concorrenti per configurare concorrenza sleale indipendentemente dal fatto che i consumatori possano trarre vantaggio da esso, un esempio è rappresentato dalle vendite sottocosto finalizzate all'eliminazione dei concorrenti<sup>169</sup>.

---

<sup>167</sup> Art. 2598, n. 3.

<sup>168</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I, cit.*, p. 245.

<sup>169</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale I, cit.*, p. 246.

Solo gli imprenditori o le loro associazioni di categoria hanno la possibilità di poter agire contro gli atti di concorrenza sleale, ciò vale a dire che la protezione dei consumatori a non cadere in inganno è garantita dalla normativa sulla concorrenza sleale, nella misura in cui le reazioni degli imprenditori danneggiati mantiene la competizione leale e trasparente.

Dal 1940 ad oggi sono stati fatti progressi per quanto riguarda la mancanza di norme sulla protezione dei consumatori che li lasciavano esposti a inganni della pubblicità.

Ciò venne compensato dall'autonomia privata con le imprese che hanno adottato il Codice di autodisciplina. Successivamente vennero introdotte anche normative statali sulla pubblicità ingannevole (d.lgs. 6-9-2005, n.206) e norme di tutela dei consumatori contro le pratiche commerciali scorrette, colmando il vuoto legislativo<sup>170</sup>.

L'art. 2598 c.c. analizza diverse categorie specifiche degli atti di concorrenza sleale seguite da un criterio generale.

La prima di queste riguarda gli atti di concorrenza sleale per confusione; in questi casi la scorrettezza si verifica quando un'impresa sfrutta la presenza sul mercato di un'altra impresa concorrente in modo da confondersi con essa.

Ciò avviene con l'uso di nomi o di segni distintivi di cui l'altra impresa ne fa un uso legittimo oppure tramite la copia esatta dei suoi prodotti e delle sue attività.

I principi della concorrenza sleale sono applicabili quando non è presente violazione dei diritti sul nome commerciale, sull'insegna, sul marchio o sul brevetto e hanno il compito di integrare la protezione dell'imprenditore nelle aree non coperte da questi diritti. Questo è chiarito in particolar modo nell'art. 2598 c.c. che conferma la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetto.

La protezione è concessa qualora i segni distintivi siano utilizzati in modo legittimo dall'imprenditore, se non dovesse esserci un uso legittimo la tutela è esclusa.

La concorrenza sleale per confusione può sussistere anche quando si cerca di confondere l'attività stessa di un concorrente; per esempio, può avvenire quando un'impresa fa la copia esatta dei prodotti provenienti da un'altra impresa non solo nei caratteri essenziali ma anche in quelli formali e non necessari<sup>171</sup>.

Gli atti di concorrenza sleale per denigrazione rappresentano un'altra categoria rappresentano un'altra categoria.

---

<sup>170</sup> Cfr. G.F. CAMPOBASSO, *Diritto Commerciale 1*, cit., p. 247.

<sup>171</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale*, cit., p. 114.

In questi casi la scorrettezza professionale si manifesta quando l'impresa diffonde informazioni sull'attività di un concorrente con l'intento di screditarlo.

Il Codice civile non ritiene necessario che le informazioni siano false; infatti, anche la diffusione di verità può costituire concorrenza sleale nel caso in cui queste danneggino la reputazione del concorrente.

La legge richiede che la diffusione di queste informazioni volte a generare discredito sia rivolta non solo ai singoli individui ma ad un pubblico più ampio e l'atto deve essere compito dal concorrente nell'ambito della sua attività commerciale.

Un'ultima categoria è l'appropriazione indebita dei meriti dove l'imprenditore si appropria di meriti di un'attività o di un prodotto di un altro concorrente<sup>172</sup>.

La concorrenza viene repressa attraverso l'interdizione degli atti sleali e la rimozione dei mezzi che li rendono possibili come previsto dall'art. 2599 c.c.

Gli imprenditori concorrenti hanno la possibilità di agire legalmente all'esercizio dell'azione ma deve sussistere un interesse ad agire che è condizione necessaria per qualsiasi azione giudiziaria.

L'azione è concessa solamente perché si è verificato un atto di concorrenza sleale, indipendentemente dal verificarsi di un danno effettivo.

All'inibitoria può essere accompagnata dal risarcimento del danno (art. 2600) solamente però se l'atto di concorrenza è stato compiuto con dolo o colpa dall'imprenditore, qualora ci si dovesse trovare ad avere una situazione del genere l'attore deve provare l'atto sleale mentre il convenuto deve dimostrare la sua innocenza: una volta accertato l'atto sleale la colpa è presunta<sup>173</sup>.

Il danno risarcibile si compone del danno emergente e del lucro cessante e può essere quantificato dal giudice secondo la disposizione dell'art. 1226 c.c.

Una forma di risarcimento del danno è la pubblicazione della sentenza che accerta la concorrenza sleale<sup>174</sup>.

È fondamentale comprendere la relazione tra l'art 2043 c.c. e l'art. 2598 c.c. che regolano situazioni molto diverse fra loro.

---

<sup>172</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 115.

<sup>173</sup> Brocardi.it, *articolo 2600 Codice civile, risarcimento del danno*, la pubblicazione della sentenza, secondo quanto è stato stabilito dall'art. 2600, comma 2 c.c., la pubblicazione della sentenza per atti di concorrenza sleale con dolo o colpa è una misura autonoma. Questa può essere adottata senza il bisogno di provare l'esistenza di un danno attuale generico. Il provvedimento ha il fine di riparare situazioni di pregiudizio già avvenute, come per esempio il discredito e alle prevenzioni di danni futuri.

<sup>174</sup> G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 118.

L'art 2043 c.c. valuta l'antigiuridicità in base ai riflessi patrimoniali effettivamente verificati, mentre l'art. 2598 c.c. considera l'antigiuridicità del comportamento indipendentemente dalle conseguenze patrimoniali.

Nel primo articolo si richiede che ci sia l'elemento soggettivo, caratterizzato dal dolo o dalla colpa, della consapevolezza per la responsabilità.

Al contrario, nel secondo articolo non si ha necessità di dolo o colpa da parte dell'imprenditore.

Infatti, se viene provato un atto di concorrenza sleale, la colpa è presunta, però, qualora ci fosse un'assenza della colpa, ciò elimina soltanto il diritto al risarcimento del danno, senza il diritto all'inibizione.

Con questo si vuole dimostrare che la protezione fornita dalla legge si basa sull'antigiuridicità del comportamento in sé e non sulla lesione di un bene.

La legge, reprimendo la concorrenza sleale, mira a garantire che la competizione si svolga rispettando delle regole.

Interviene per ristabilire le regole qualora un partecipante dovesse eluderle, indipendentemente dalle conseguenze. Infatti, l'inibizione consiste nella eliminazione di un comportamento ritenuto antigiuridico e viene richiesta da qualsiasi concorrente purché esista l'interesse ad agire.

Da questo fondamento emergono altre caratteristiche della concorrenza sleale: deve esserci un atto di concorrenza, una prossimità della concorrenza e sia il soggetto attivo che quello passivo devono essere entrambe imprenditori<sup>175</sup>.

#### **4. Comparazione con la disciplina normativa tedesca**

L'enfasi sulla giuridicità, al fine di garantire una continua attenzione e certezza del diritto, è sempre stata la più importante peculiarità appartenente all'antitrust tedesco.

Al termine "giuridicità" viene data un'accezione "scientifica" per la sua interpretazione del diritto ma anche per la certezza che gli viene attribuita.

La competizione deve essere, quindi, garantita dallo Stato che deve muoversi attraverso una politica antitrust attiva che si articola su norme predefinite e chiare.

Questa giuridicità del sistema può comportare un certo grado di rigore ma al contempo *"i) riduce gli spazi di discrezionalità lato sensu dell'Autorità, ii) assicura una migliore*

---

<sup>175</sup> Cfr. G. FERRI, *Manuale di Diritto Commerciale, cit.*, p. 119.

*verificabilità delle decisioni, iii) garantisce una maggiore prevedibilità per tutti gli attori del sistema (imprese, avvocati, funzionari e giudici) ”<sup>176</sup>.*

Tra i caratteri del Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen (Legge contro le restrizioni della concorrenza, nota come legge antitrust) rilevano in modo particolare la cura del dettaglio e un’accuratezza nella definizione delle norme sostanziali.

Questa legge, entrata in vigore il 1° gennaio 1958 e successivamente modificata per dieci volte fino al 2021, fornisce una visione completa sia del diritto antitrust sia di quello della concorrenza; infatti, la GWB si occupa di sorvegliare gli operatori di mercato da pratiche che possono causare delle limitazioni alla concorrenza<sup>177</sup>.

Con il passare del tempo, alla fine degli anni Novanta, queste caratteristiche si sono attenuate poiché l’intenzione del legislatore era quella di uniformare progressivamente il diritto nazionale con quello comunitario.

Il concetto di potere di mercato nel diritto tedesco è stato suddiviso dal legislatore in diverse sottocategorie: *“la posizione dominante assoluta, la posizione dominante verso i concorrenti, la posizione dominante “tecnologica” nei mercati dell’economia digitale, il potere monopsonistico verso i fornitori, la dipendenza economica nei rapporti verticali con altre imprese, la posizione dominante nel settore dell’energia e via elencando ”*<sup>178</sup>.

Il controllo degli abusi di potere di mercato nella legge antitrust tedesca, a differenza delle altre, può essere esercitato anche nei confronti di tutte quelle aziende che non hanno una posizione dominante all’interno del mercato, ma da cui dipendono le altre aziende.

Con il termine dipendenza può intendersi il fatto che un’azienda abbia il controllo sui dati e l’altra impresa, per poter proseguire nelle sue operazioni, abbia bisogno di accedere a questi; imprese queste che vengono definite *“con potere di mercato o società forti sul mercato ”*<sup>179</sup>.

Qualora si abbia il timore di un possibile abuso di mercato, il Bundeskartellamt (Ufficio federale dei cartelli) ha il compito di avviare dei procedimenti amministrativi e di imporre sanzioni pecuniarie.

---

<sup>176</sup> Cit. P. FABBIO, *Il diritto della concorrenza in Germania: osservazioni e valutazioni in prospettiva europea, orizzonti del diritto commerciale*, fascicolo 3/2019, p. 562.

<sup>177</sup> DTAD, legge contro le restrizioni della concorrenza (GWB), <https://www.dtad.com/de/glossar/gesetz-gegen-wettbewerbsbeschaenkungen-gwb#inhalt>

<sup>178</sup> Cit. P. FABBIO, *Il diritto della concorrenza in Germania, cit.*, p. 557.

<sup>179</sup> Bundeskartellamt, *Missbrauchsaufsicht*, Offene Märkte | Fairer Wettbewerb, 2024 [https://www.bundeskartellamt.de/DE/Aufgaben/Missbrauchsaufsicht/Missbrauchsaufsicht\\_DS/Missbrauchsaufsicht.html#](https://www.bundeskartellamt.de/DE/Aufgaben/Missbrauchsaufsicht/Missbrauchsaufsicht_DS/Missbrauchsaufsicht.html#)

In casi di situazioni più complesse, per esempio quando si tratta di questioni con difficoltà giuridiche ed economiche, è più adeguato applicare un'indagine amministrativa, durante la quale il Bundeskartellamt decide sulla cessazione dell'abuso, sull'adozione di comportamenti differenti dell'impresa in futuro e sulle modalità di rimborso ai clienti per i prezzi troppo elevati.

Questa procedura per abuso di potere ha come obiettivo finale quello di ristabilire le condizioni di mercato e favorire la concorrenza; qualora dovessero, però, presentarsi dei comportamenti recidivi, una possibile conseguenza può essere rappresentata dall'applicazione delle sanzioni<sup>180</sup>.

Per un lungo periodo l'antitrust comunitario ha avuto una forte influenza su quello tedesco, nonostante ciò, è riuscito a mantenere una sua indipendenza nei confronti del primo.

La Germania ha giocato un ruolo critico nell'inclusione delle norme sulla concorrenza nei Trattati europei e nel far sì che la politica della concorrenza fosse inclusa nel progetto di armonizzazione europea.

I motivi dell'influenza tedesca sul diritto comunitario sono molti<sup>181</sup>, anche se oggi non è più quella di una volta a causa *“del ruolo centrale che hanno assunto le istituzioni comunitarie nel definire il diritto e la politica antitrust comunitari e nazionali”*<sup>182</sup>.

Il diritto tedesco si differenzia da quello comunitario in quanto presenta un contesto generale diverso e perché porta avanti una prassi consolidata.

A cavallo tra il Novecento e il duemila, però, ebbe inizio una *“europeizzazione”*<sup>183</sup> del diritto della concorrenza tedesco, questo processo è stato attuato con la sesta novella del 1998 e la settima novella del 2005<sup>184</sup>.

---

<sup>180</sup> Bundeskartellamt, *Missbrauchsaufsicht*, cit.

<sup>181</sup> Tra questi sono presenti: *“i) il fatto che gli altri Stati membri non avessero all'inizio da offrire in campo antitrust un'esperienza altrettanto significativa; ii) il “miracolo economico tedesco”, che veniva associato al modello dell'economia sociale di mercato, modello in cui – ricordavo all'inizio – un ruolo centrale spetta proprio al diritto della concorrenza; iii) la presenza in Germania di una comunità di addetti ai lavori omogenea, attiva ed autorevole, e quindi ca pace in una lunga fase iniziale di monopolizzare o quasi il discorso antitrust a livello europeo, iv) l'aspirazione tedesca di esportare la propria esperienza e più in generale di trasporre le dottrine ordoliberali e dell'economia sociale di mercato nel progetto di integrazione europea; infine, v) la consuetudine, portata avanti per decenni, di designare alla DG Concorrenza presso la Commissione Europea un tedesco, in uno con la presenza nella stessa DG di molti funzionari tedeschi, che alternavano ruoli presso la Commissione e presso il Bundeskartellamt, tutti impregnati delle concezioni ordoliberali e dotati di un comune bagaglio di esperienza.”*

<sup>182</sup> Cit. P. FABBIO, *Il diritto della concorrenza in Germania*, cit., p. 566.

<sup>183</sup> Cit. P. FABBIO, *Il diritto della concorrenza in Germania*, cit., p. 567.

<sup>184</sup> L'allineamento con il diritto comunitario divenne, da quel momento, una caratteristica delle novelle GWB e si manifesta con innovazioni più specifiche.

Negli ultimi tempi, il legislatore tedesco, nonostante stesse avvenendo una “europeizzazione” del GWB, decise di mantenere comunque delle soluzioni legislative differenziate<sup>185</sup> introducendo anche delle soluzioni legislative originali che non hanno un equivalente nel diritto comunitario.

La possibilità per gli Stati membri di autonomia nella definizione di una propria politica e del proprio diritto antitrust sono diminuite; alcuni Stati accettano questa situazione<sup>186</sup> mentre la Germania ha un occhio critico al riguardo e segue altre strade.

Questa criticità consiste in una verifica della compatibilità delle soluzioni comunitarie con quelle del diritto interno (de iure condito).

L'esempio tedesco dovrebbe quindi incoraggiare gli Stati membri a svolgere un approfondimento critico maggiore delle soluzioni del diritto comunitario in quanto spesso vengono accettate senza alcuna valutazione critica.

Per quanto riguarda l'imputazione degli illeciti civili a fronte di vicende modificative della impresa, il diritto tedesco è molto differente da quello europeo. Queste differenze mirano a riflettere su migliori modi per far sì che il diritto sia coerente con la realtà.

Il diritto antitrust, nel caso delle vicende modificative dell'impresa (come fusioni, scissioni oppure cessioni di rami d'azienda), si applica a tutte le imprese indipendentemente dalla loro forma giuridica.

Una volta commesso l'illecito è opportuno identificare il responsabile.

In linea generale, i principi che hanno valore sono quelli di personalità e responsabilità: risponde colui che era titolare dell'impresa nel momento in cui è stato commesso l'illecito.

Questa responsabilità non viene meno qualora ci siano cambiamenti nella forma giuridica oppure cessioni di asset aziendali.

Perciò non è responsabile per gli illeciti verificatisi in precedenza chi acquisisce un'azienda o una parte, a meno che l'illecito continui anche dopo la nuova gestione: in tal caso, il successore dovrà rispondere soltanto per la parte successiva al trasferimento<sup>187</sup>.

Se prendiamo in considerazione il diritto comunitario e di conseguenza quello italiano, a differenza del tedesco, pone un'eccezione in quanto permette di sanzionare un soggetto, diverso dal titolare dell'impresa, basandosi sulla continuazione dell'attività economica

---

<sup>185</sup> Come avvenne nella settima novella del 2005 in merito all'abuso di dipendenza economica.

<sup>186</sup> L'Autorità Garante italiana ha introdotto il principio della doppia barriera, intesa come la serenità dei sistemi giuridici nazionali quando si ha che una stessa fattispecie possa essere sia oggetto di valutazione del diritto interno che di quello comunitario.

<sup>187</sup> Corte giust. CE, 16 novembre 2000, C-279/98 P – Cascades, par. 77.



con gli stessi asset aziendali; infatti, il responsabile non può rimanere impunito e non si deve permettere che il suo successore possa trarre vantaggio dall'illecito.

Solo nel 1994 la Germania istituì una legge che si occupava di regolare la Borsa e il mercato finanziario a livello federale, infatti, prima di questa esistevano diverse borse regionali supervisionate da organi designati dai Länder.

Lo sviluppo della Borsa di Francoforte era però ostacolato da questa organizzazione ed era in contrasto anche con la Direttiva europea 93/22/CE, che richiedeva agli Stati membri di affidare la vigilanza dei mercati borsistici ad un organo pubblico statale con il fine di implementare la competizione.<sup>188</sup>

In Germania vennero introdotte delle novità tra le quali: l'emanazione della legge sulla negoziazione dei titoli (Gesetz über den Wertpapierhandel), la centralizzazione delle risorse delle borse regionali, compresa la Borsa di Francoforte nella Deutsche Börse AG<sup>189</sup> e la creazione di un'Autorità federale di vigilanza sul mercato finanziario indipendente responsabile verso il Ministero delle Finanze, che prese il nome di BAWe (Bundesaufsichtsamt für den Wertpapierhandel).

Le funzioni che sono attribuite a questa autorità sono articolate nell' "*assicurare l'ordinato svolgimento delle negoziazioni (ordnungsmäßige Durchführung)*" e nel promuovere "*la tutela degli investitori, attraverso la prevenzione e la repressione dei fenomeni di distorsione del mercato, primo fra tutti l'insider trading, e attraverso il controllo sulla trasparenza nelle relazioni tra gli investitori e gli intermediari e tra gli investitori e il mercato.*"<sup>190</sup>

Il BAWe ha la facoltà di accertarsi del controllo della trasparenza delle operazioni di acquisizione di quote rilevanti nelle società quotate, facendo sì che i risparmiatori beneficino dei vantaggi patrimoniali derivanti dalle stesse.

La regolamentazione del mercato finanziario tedesco è comunque ancora incompleta, infatti, era necessaria una riforma delle società che emettono i loro titoli in Borsa a un pubblico di risparmiatori disinteressati alla gestione della società ma attratti solamente dal guadagno dei titoli in cui investono.

---

<sup>188</sup> Cfr. N. DE LUCA, *diritto societario tedesco*, p. 45.

<sup>189</sup> Cfr. N. DE LUCA, *diritto societario tedesco, cit.*, p. 46, La Deutsche Börse AG è una società per azioni che ha sede a Francoforte, e, attraverso un sistema di quotazione unificato e di negoziazione elettronica, ha integrato tutte le funzioni dei precedenti mercati regionali permettendo di avere un unico mercato. Gli intermediari bancari che posseggono la Deutsche Börse AG detengono l'81% delle azioni (Kreditinstitute e Finanzdienstleistungsinstitute), il 9% è detenuto dai Kursmakler e i Freimakler, mentre il residuo dalle borse regionali.

<sup>190</sup> Cit. Cfr. N. DE LUCA, *diritto societario tedesco, cit.*, p. 46.

In parallelo, il legislatore tedesco ha creato un sistema per le società per azioni a “doppio binario” con il quale vengono differenziati gli obblighi tra le società quotate e quelle non quotate.

In Germania è prevista un’ autorità federale per la supervisione del settore finanziario che prende il nome di Bankaufsichtliche Anforderungen an die IT (BAIT) o BaFin<sup>191</sup>, istituita il 1° maggio 2002.

Il suo ruolo è quello di assicurare una corretta e sicura attività nel settore finanziario, ponendo la propria attenzione “*sulla prevenzione di transazioni finanziarie fraudolente e non autorizzate*”<sup>192</sup> e neutralizzare le minacce relative alla criminalità finanziaria (anche con riguardo alle criptovalute).

Tra gli altri compiti sussistono la vigilanza sulle banche, il controllo sulle assicurazioni e il monitoraggio sui mercati tedeschi<sup>193</sup>.

In particolare, ha un ruolo importante in ambito di fusione e acquisizioni in merito alle società “*le cui azioni sono ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato*”<sup>194</sup> e controlla le situazioni di monopolio.

---

<sup>191</sup> Investire.biz, *BaFin: origine storie e sviluppo dell’ Authority tedesca di Borsa*, economia e finanza, 2021, spiega che: “*L’ istituzione esercita il controllo nei confronti di 2.700 banche, 800 società finanziarie, più di 700 imprese di assicurazione, oltre 6.000 fondi d’ investimento e più di 30 fondi pensione, in maniera del tutto indipendente ma con la supervisione del Ministero della Finanze tedesco.*”

<sup>192</sup> Akamai, *che cos’ è la conformità a BaFin?*, <https://www.akamai.com/it/glossary/what-is-bafin>

<sup>193</sup> Investire.biz, *BaFin: origine storie e sviluppo dell’ Authority tedesca di Borsa*, cit.

<sup>194</sup> Cit. BaFin, *Autorità federale di vigilanza finanziaria, acquisizioni aziendali e delisting*, 2022.

## CAPITOLO III

### CASO PORSCHE – VOLKSWAGEN

SOMMARIO: 1. L'evoluzione storica delle due aziende: l'introduzione della legge Volkswagen – 2. Gli avvenimenti – 3. Risvolti giudiziari: le accuse di manipolazione del mercato e frode creditizia

#### **1. L'evoluzione storica delle due aziende: l'introduzione della legge Volkswagen**

La nascita della Volkswagen avvenne dopo la Prima Guerra Mondiale per mano di Ferdinand Porsche. In quel periodo erano in pochi coloro che avevano la possibilità di acquistare una vettura e, per questo motivo, Porsche si pose come suo obiettivo la realizzazione di una più accessibile.

Nel 1933 il potere era detenuto da Hitler, il quale condivideva una visione molto simile a quella di Porsche: la realizzazione di una “macchina per il popolo” (in tedesco “Volkswagen”).

Questo progetto diede vita ad una collaborazione tra i due e in quasi quattro anni (1934-1938) era completo, presentando le caratteristiche del Maggiolino.



Fig. 5: Porsche spiega ad Hitler le peculiarità del nuovo Maggiolino della Volkswagen<sup>195</sup>

Il partito nazista, con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, utilizzò a scopi militari tutte le competenze di Porsche, tant'è che tra i suoi progetti ci fu anche la versione militare del Maggiolino.

Dopo il suo arresto, avvenuto nel 1945 dai francesi, poiché accusato di collaborazionismo, riuscì a fondare nei pressi di Gmünd, in Austria, la sua fabbrica dando inizio a una produzione di automobili che portava il suo nome.

Da questo momento in poi si diede vita alla celebre epopea del marchio Porsche sia dal punto di vista automobilistico sia dal punto delle competizioni sportive<sup>196</sup>.

L'avvento del Maggiolino, negli anni '50 e '60, iniziò a rappresentare per le famiglie della classe medio-bassa l'auto ideale, mentre la Porsche fin da subito mirò ad un pubblico più esclusivo concentrandosi sulla produzione di auto sportive di lusso<sup>197</sup>.

Alla morte di Ferdinand Porsche, fondatore di Volkswagen e Porsche, nel 1951, i suoi due figli Ferry Porsche e Luisa Porsche (quest'ultima cambiò il suo cognome in Piëch una volta sposatasi) assunsero, da quel momento in poi, un ruolo molto significativo per la storia di queste due grandi aziende.

Ferry Porsche rilanciò insieme alla sorella lo studio di Stoccarda promuovendo nuovi progetti, tra cui la creazione della 356, un modello di auto basato sul precedente Maggiolino e altre auto sportive come la 550 Spyder e la 911.

Il Libero Stato del Württemberg era lo stemma a cui si ispirava il logo, che aveva come capitale Stoccarda.

Fino al 1960 Volkswagen rimase di proprietà statale, solo successivamente iniziò ad essere privatizzata; infatti, si introdusse una legge nella quale era vietato agli azionisti la detenzione di più del 20% dei diritti di voto ed era necessaria avere una maggioranza al di sopra dell'80% rispetto al 75% previsto dalla legge tedesca per le questioni strategiche e di più ampia importanza.

Ciò conferiva, quindi, alla Bassa Sassonia il potere di veto, noto come "legge Volkswagen" poiché possedeva il 20,1% delle azioni<sup>198</sup>.

---

<sup>195</sup> Cfr. Viaggio in Germania, *Volkswagen – Porsche: parenti-serpenti*, [https://www.viaggio-in-germania.de/porsche-volkswagen.html#google\\_vignette](https://www.viaggio-in-germania.de/porsche-volkswagen.html#google_vignette)

<sup>196</sup> Wikipedia, *Ferdinand Porsche*, [https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinand\\_Porsche](https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Porsche)

<sup>197</sup> Viaggio in Germania, *Volkswagen – Porsche, cit.*

<sup>198</sup> I love Porsche – Forum Italiano Indipendente di appassionati Porsche, *Storia della famiglia Porsche e le vicende fino ai giorni nostri*, <https://iloveporsche.forumcommunity.net/?t=53716536>

La Commissione avviò nel 2005 un ricorso poiché sosteneva che la “legge Volkswagen” violasse i principi della libera circolazione dei capitali, in particolar modo, contestava:

- il fatto che il governo tedesco e il Land della Bassa Sassonia avessero la possibilità di nominare due membri del consiglio di sorveglianza;
- le limitazioni dei diritti di voto al 20% del capitale sociale anche qualora si possedesse una quota maggiore;
- il fatto che la maggioranza sia aumentata per approvare le decisioni dell’assemblea generale all’80%<sup>199</sup>.

Grazie a questa legge Volkswagen era protetta contro le acquisizioni ostili, protezione garantita dal 20% di partecipazione azionaria della Bassa Sassonia.

Secondo il governo tedesco era fondamentale salvaguardare i diritti dei lavoratori e degli azionisti di minoranza.

Nonostante ciò, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE) ha comunque ritenuto che da parte della Germania non fossero state fornite giustificazioni adeguate che dimostrino la necessità di adottare questa legge per il raggiungimento degli scopi prefissati<sup>200</sup>.

In risposta la Germania modificò la legge rimuovendo la limitazione sul diritto di voto ma mantenendo il potere di veto<sup>201</sup>.

Riguardo le nuove modifiche che la Germania apportò nel 2008, non erano ritenute sufficienti e portarono ancora una volta la Germania dinanzi la Corte del Lussemburgo.

Se la Germania non dovesse adeguarsi alle nuove richieste, questa volta, dovrà farsi carico di sanzioni molto pesanti; infatti, venne prevista una multa che ammontava a 31.115 euro a partire dalla prima sentenza e un'altra, più cara, dalla seconda sentenza, fin quando non verranno apportate tutte le modifiche alla sua legislazione<sup>202</sup>.

Le famiglie Porsche e Piëch continuarono nella loro collaborazione fino al 1970 anche se, successivamente, ci furono inevitabilmente tensioni dovute a vincoli di parentela per la direzione di un’azienda di nota importanza.

Nello stesso anno i membri delle due famiglie riscontrarono grandi difficoltà in merito ad accordi per la gestione aziendale, per questo motivo decisero di esentarsi completamente

---

<sup>199</sup> Commissione Europea, *La legge Volkswagen limita la libera circolazione dei capitali*, 2007.

<sup>200</sup> The takeover battle Volkswagen/Porsche: the Piëch-Porsche clan-family clan acquires a majority holding in Volkswagen, Oxford University Press, 2015.

<sup>201</sup> I love Porsche, *Storia della famiglia Porsche e le vicende fino ai giorni nostri*, cit.

<sup>202</sup> Al Volante.it, “Legge Volkswagen”: l’Europa non ci sta, 2011, [https://www.alvolante.it/news/legge\\_volkswagen\\_europa\\_non\\_ci\\_sta-562411044](https://www.alvolante.it/news/legge_volkswagen_europa_non_ci_sta-562411044)

dalla gestione e di affidarla ad un dirigente esterno alla famiglia mantenendo comunque la proprietà sull'azienda.

Questa decisione risolse i conflitti solamente in parte, infatti, la situazione si complicò ulteriormente a causa delle vicende private di Ferdinand Piëch.

Quest'ultimo, infatti, provocò ulteriori frizioni sottraendo Marlene, che deteneva una quota significativa di azioni, al cugino Gerd Porsche.

Poiché ciò lasciava pensare che Piëch si fosse avvicinato a Marlene solamente per ottenere un controllo maggiore dell'azienda, ebbero due figli.

Nonostante questo Piëch ebbe altri due bambini con un'altra donna per poi sposarsi in seguito la bambinaia dei suoi figli.

Tutta questa vicenda lese ancor di più i rapporti già precedentemente deteriorati di queste due famiglie segnando la rottura definitiva sul piano personale<sup>203</sup>.

Nei primi anni '90 il calo delle vendite negli Stati Uniti fece ritrovare entrambe le due grandi aziende immerse in una grave crisi.

Questa crisi fece accrescere il prestigio di Piëch che la riuscì ad affrontare nel miglior dei modi, tant'è che in poco tempo la Volkswagen fu riorganizzata e i bilanci furono messi in ordine.

Diverso fu, però, per quanto riguarda la Porsche che arrivò quasi al punto di essere venduta alla Toyota.

Per questo motivo la famiglia decise di affidare la gestione a Wendelin Wiedeking, il nuovo amministratore di Porsche che, in quasi quindici anni segnò, in questa grande azienda, una straordinaria crescita portandola da un valore di 300 milioni a 25 miliardi di euro<sup>204</sup>.

Egli dichiarò che *"ogni prodotto deve guadagnare denaro. Altrimenti stai semplicemente perseguendo un hobby, che non è un compito per un'auto-business"*<sup>205</sup>.


Infatti, eliminò ogni tipo di prodotto che non portava alcun profitto come i modelli 928 e 968 e ne lanciò sul mercato due nuovi: la Boxster decapottabile e la Cayenne SUV.

---

<sup>203</sup> Viaggio in Germania, *Volkswagen – Porsche, cit.*

<sup>204</sup> Viaggio in Germania, *Volkswagen – Porsche, cit.*

<sup>205</sup> Cit. Wikipedia, *Wendelin Wiedeking*, 2023: VW kann Toyota die Stirn bieten"Intervista con Wiedeking". Auto, Motor e Sport. Heft. 23 2006: 174–175. 25 ottobre 2006.



Fonte: Bilanci Porsche.

Fig. 6: fatturato e utile netto Porsche negli anni della gestione Wiedeking (in milioni di euro)<sup>206</sup>

Grazie al successo che aveva ottenuto in Porsche, Wiedeking divenne in poco tempo il successore di Piëch in Volkswagen.

L'obiettivo di Wiedeking era quello di trasformare Volkswagen in una società dominata da Porsche ottenendone il pieno controllo, anche se la prima era, nonostante il successo di Porsche dell'ultimo periodo, molto più grande.

Porsche all'inizio del 2000 aveva molta liquidità che però non era necessaria per farle ottenere la maggioranza in Volkswagen per questo motivo Wiedeking si assicurò di ottenere i fondi necessari dalle banche.

Poiché la Porsche continuava ad acquistare sempre più azioni Piëch intervenne affiancandosi diversi alleati tra i quali: il sindacato dei metalmeccanici, la regione della Bassa Sassonia importante dal punto di vista delle azioni che deteneva all'interno e la cancelliera Angela Merkel.

Quest'ultima fece impedire ogni tipo di modifica alla "legge Volkswagen" che avrebbe potuto facilitare la scalata di Porsche<sup>207</sup>.

<sup>206</sup> Studocu, 6 caso Porsche VW parte A, economia (Università degli studi di Foggia).

<sup>207</sup> Viaggio in Germania, *Volkswagen – Porsche*, cit.

## 2. Gli avvenimenti

Dal 2005 Porsche ha iniziato la sua acquisizione di azioni Volkswagen, ritenute sottovalutate.

Cosicché due anni dopo riuscì ad ottenere quasi il 30% delle azioni Volkswagen in modo da oltrepassare la soglia rilevante per fare un'offerta agli azionisti.

Offerta che, in particolare, era richiesta dalla legge tedesca sulle acquisizioni e fusioni chiamata Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz, o WpÜG<sup>208</sup> ma, poiché Porsche non presentò alcun premio, non ci fu nessun interesse da parte degli azionisti.

A cavallo tra il 2005 e il 2008 le azioni di Volkswagen cominciarono a subire dei rialzi tant'è che a distanza di breve tempo apparve un articolo sulla rivista tedesca *Focus* in cui si affermava l'intenzione di Porsche nel raggiungimento del 75% delle azioni Volkswagen.

La reazione di Porsche fu imminente, infatti, il 10 marzo 2008 rilasciò il seguente comunicato stampa: *"Porsche Automobil Holding SE, Stoccarda, nega i resoconti dei media che affermano che l'azienda intende aumentare la sua partecipazione in VW al 75 per cento. La speculazione sull'aumento al 75 per cento non tiene conto delle realtà della struttura azionaria di VW. ... Lo sfondo dei rapporti mediatici attuali è evidentemente fornito da voci di Borsa che possono essere ricondotte ai giochi speculativi di analisti e investitori"*<sup>209</sup>.

In questo modo il prezzo delle azioni Volkswagen schizzò arrivando a superare i 1.000 euro. Questo episodio portò gli investitori a dover acquistare le nuove azioni Volkswagen ai nuovi prezzi elevati anche se, inizialmente, iniziarono a vendere allo scoperto ed erano convinti che ci sarebbe stata una diminuzione dei prezzi.

---

<sup>208</sup> Bafin, Istituto federale per Autorità di vigilanza finanziaria, *Supervisione delle offerte di acquisto di titoli, di acquisizione e di offerte obbligatorie ai sensi del WpÜG*, 2024: La legge entra in vigore il 1° gennaio 2002 e si occupa in particolar modo di gestire *"le offerte volontarie per l'acquisto di titoli e le offerte obbligatorie per l'acquisto di titoli da società target con sede in Germania sotto forma di offerte pubbliche di acquisto o scambio."*

Tra i suoi compiti la Bafin *"garantisce una trasparenza completa nelle acquisizioni, garantisce che tutti gli azionisti della società target siano trattati allo stesso modo, garantisce una procedura di offerta rapida, regola le offerte di acquisto, di acquisizione e obbligatorie, regola il corrispettivo dell'offerente, specifica come il consiglio di amministrazione e il consiglio di sorveglianza di una società target devono comportarsi durante la procedura di offerta e normalizza le eccezioni all'obbligo di offerta."*

<sup>209</sup> Cit. THOMAS M. J. MOLLERS, *The takeover battle Volkswagen/Porsche: the Piëch-Porsche clan-family clan acquires a majority holding in Volkswagen*, Oxford, 2015, p. 411.



All'inizio del 2009 Porsche divenne l'azionista di maggioranza in Volkswagen riuscendo ad ottenere all'incirca il 50,76% delle sue azioni.

Nonostante questo successo si trovò nel mezzo di una crisi finanziaria che non gli permise di continuare il suo progetto poiché le banche si rifiutarono di estendere ulteriormente le loro linee di credito.

Per far fronte a ciò, Holter Härter, CFO di Porsche, intorno a marzo 2009, concluse un accordo con BNP Paribas, in cui indicava la necessità di 4,1 miliardi di euro quando erano effettivamente necessari 5,5 miliardi.

Dopo quattro mesi dall'accaduto Porsche fu costretta a dover porre fine al suo progetto. Alla fine, le due aziende hanno iniziato a valutare l'opzione di Volkswagen come maggior azionista di Porsche, infatti la prima acquistò il 49,9% delle attività legate alle auto sportive di Porsche.

La nuova entità era controllata al 90% dalle famiglie Porsche e Piëch e gestita da Porsche SE ed il restante 10%, invece, apparteneva all'Emirato del Qatar.

Il controllo totale di Porsche SE all'inizio di luglio 2013 passò nelle mani delle famiglie Porsche e Piëch.




Fig. 7: rappresentazione della complessa struttura di proprietà<sup>210</sup>

### 3. Risvolti giudiziari: le accuse di manipolazione del mercato e frode creditizia

Verso la fine del 2012 Wendelin Wiedeking, presidente del consiglio di amministrazione di Porsche e membro del consiglio di sorveglianza di VW, insieme a Holger Härter, CFO di Porsche e vicepresidente del consiglio di amministrazione, vennero accusati di manipolazione del mercato basata su informazioni privilegiate.

Ciò derivava dal fatto di avere elaborato un piano che gli consentiva di aumentare la quota di Porsche in Volkswagen fino ad arrivare al 75% all'inizio del 2008 e, inoltre, da quell'anno in poi, di aver predisposto delle misure preparatorie per un accordo di controllo e trasferimento di utili.

<sup>210</sup> THOMAS M. J. MOLLERS, *The takeover battle Volkswagen/Porsche*, cit. (traduzione in Italiano), p. 413.

Tuttavia, entrambe hanno continuato a negare pubblicamente qualsiasi loro volontà di espandere la loro partecipazione azionaria nonostante i presunti intenti.

Il Tribunale Regionale di Stoccarda era dell'idea che non era dimostrabile una manipolazione del mercato anche se, successivamente, il Tribunale Superiore Regionale di Stoccarda, andando contro l'opinione espressa dal tribunale regionale, affermò che esistevano sufficienti argomentazioni per un processo.

La procura di Stoccarda nel 2013 ha comunicato il suo impegno nell'indagine sul presunto coinvolgimento di Ferdinand Piëch e Wolfgang Porsche<sup>211</sup>.

Aveva previsto di prendere una decisione all'inizio del 2014 anche se non era ancora chiara l'intenzione di procedere con un'accusa, ipotizzando per entrambi una complicità nella manipolazione del mercato<sup>212</sup>.

Holter Härter, ex CFO di Porsche, fu il solo a cui venne applicata una condanna penale. Venne sanzionato con una multa che ammontava a 630.000 euro poiché, configurando il reato per frode creditizia, aveva sottostimato il fabbisogno finanziario di Porsche durante la negoziazione di un prestito con la banca BNP Paribas.

Il ricorso che Härter presentò in seguito alla condanna non ebbe alcun successo.

Favorendo diverse argomentazioni<sup>213</sup> il Tribunale di Stoccarda ha concluso che nonostante Porsche abbia fornito alcuni comunicati stampa inesatti nel 2008, durante il tentativo di acquisire la maggioranza delle azioni di Volkswagen, la società non aveva agito in modo illecito.

Il tribunale ha riconosciuto che nel 2008 c'è stata disinformazione da parte di Porsche, il che è positivo per il querelante.

Nonostante ciò, il resto delle argomentazioni è considerato poco convincente e in parte contrastanti con la giurisprudenza della Corte Federale.

Il tribunale si pronuncia in materia affermando:

---

<sup>211</sup> Wikipedia, *Wolfgang Porsche*, 2023: figlio di Ferdinand Porsche, azionista e presidente dei Consigli di sorveglianza di Porsche Automobil Holding SE e di Porsche AG.

<sup>212</sup> THOMAS M. J. MOLLERS, *The takeover battle Volkswagen/Porsche*, cit., p. 416: ai sensi della sezione 38 paragrafo 2, sezione 30 paragrafo 3 numero 11 e sezione 20a paragrafo 1.1 numero 1 della legge sul commercio di titoli (*WpHG*), in combinato disposto con la sezione 27 del codice penale (*StGB*).

<sup>213</sup> THOMAS M. J. MOLLERS, *The takeover battle Volkswagen/Porsche*, cit.; tra le argomentazioni proposte dal Tribunale di Stoccarda emergono: a) un modello meno rigido nella scelta dei requisiti per i comunicati stampa rispetto alle comunicazioni obbligatorie; b) il fatto che in precedenza era legittimo acquistare in maniera riservata azioni della società obiettivo; c) la presenza di un numero maggiore di permessi per i requisiti dei comunicati stampa poiché Porsche non stava divulgando sue informazioni ma di un'altra società; d) l'intenzione di Porsche di acquistare Volkswagen venuta a conoscenza tramite voci di mercato doveva essere smentita; e) non era presente alcun nesso tra la disinformazione e i danni subiti.

1. che i comunicati stampa sono soggetti a regole meno rigide rispetto a comunicati ad hoc. Le informazioni fornite al mercato finanziario sono di grandissima importanza in quanto influenzano il prezzo delle azioni, per questo non devono essere false.
2. che la valutazione sulle opzioni *cash-settled* è avvenuta in maniera non idonea. Nonostante sia legale mantenere segreti i piani di acquisizione di un'azienda fino a quando la legge non lo impone, il punto centrale è se si possa mentire nei comunicati stampa. Le informazioni che vengono fornite attraverso i comunicati stampa non possono essere informazioni false.
3. che Porsche aveva il controllo esclusivo del numero effettivo di azioni acquistate o assicurate da Volkswagen tramite opzioni *cash-settled*. Il prezzo delle azioni di Volkswagen dipendeva dal successo dell'acquisizione per questo Porsche doveva rispettare standard più elevati di chiarezza e trasparenza.
4. che Porsche aveva il diritto di negare le voci anche nel caso fossero state vere. Le aziende qualora si trovassero di fronte a voci di mercato possono proseguire due strade: dire la verità o non commentare.

Il nesso causale non ha avuto una adeguata valutazione. In particolare, si evidenzia la possibilità di considerare come danno solamente la differenza di prezzo delle azioni quindi la variazione tra 200 e 1.000 euro; in questo caso l'aumento del prezzo causato da informazioni errate deve essere dimostrato dal querelante<sup>214</sup>.

Ancora nel 2015 fu in corso un'altra azione nei pressi della camera antitrust del Tribunale Regionale di Hannover. Inizialmente la causa era presentata al Tribunale di Stoccarda, nel quale si chiedevano risarcimenti a Porsche SE da parte di sette fondi speculativi.

Il Tribunale di Stoccarda ha affermato di non essere competente nel giudicare quella causa per questo la trasferì al Tribunale Regionale di Brunswick.

Infatti, la gestione riguardante le cause relative ad informazioni false deve essere attribuita alla sede legale dell'emittente, in questo caso Volkswagen.

Il caso è stato a sua volta rinviato dal Tribunale Regionale di Brunswick a quello di Hannover sostenendo che quest'ultimo è quello competente per le questioni antitrust secondo la sezione 89 della legge contro le restrizioni della concorrenza (Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, o GWB).

---

<sup>214</sup> THOMAS M. J. MOLLERS, *The takeover battle Volkswagen/Porsche*, cit., p. 419.: nel 2015 l'Undicesima Sezione della Corte Federale di Giustizia ha affermato una tale causalità del prezzo per le sezioni 37b e c della legge sul commercio di titoli.

L'udienza sul caso si è tenuta nell'ottobre del 2014.

Le accuse di violazione del diritto antitrust furono sollevate per prima dall'azienda Volkswagen. Secondo quanto riportato, infatti, Porsche SE, poiché deteneva il 42,6% delle azioni Volkswagen e il 31,5% di opzioni call aveva in totale il controllo del 74,1% delle azioni Volkswagen dominando sulle azioni della società.

Il querelante afferma che la posizione dominante è ulteriormente rafforzata dal fatto che lo Stato della Bassa Sassonia deteneva il 20% della partecipazione riducendo la quantità delle azioni Volkswagen disponibili al 5%.

L'accusa contro Porsche SE è che la società ha abusato della sua posizione dominante con l'intento di causare uno *short squeeze* che avrebbe portato ad un aumento drastico del prezzo delle azioni, più elevato di qualsiasi previsione di investitori o analisti<sup>215</sup>, e dove gli investitori, che avevano venduto azioni allo scoperto, si trovarono costretti a riacquistarle a prezzi così elevati.

Il guadagno di Porsche ammontava a circa 5 miliardi di euro provenienti dalla liquidazione delle posizioni sulle azioni di Volkswagen<sup>216</sup>.

---

<sup>215</sup> M.TESSA, Wall Street Italia, *Short squeeze: cos'è, significato e traduzione*, 2021.

<sup>216</sup> Financial Times, *Porsche, VW – and hedge funds*, 2008: L'aumento della partecipazione dal 35% al 50% di Porsche in Volkswagen è avvenuto grazie all'acquisto di opzioni su una parte molto ampia del flottante di Volkswagen. In questo modo le banche che vendevano queste opzioni hanno coperto la loro esposizione acquistando azioni VW. Ciò ha fatto sì che le azioni di VW venissero vendute allo scoperto dai diversi fondi speculativi che erano colpiti dalla redditività delle azioni VW.

## CONCLUSIONE

Nel presente elaborato abbiamo analizzato lo sviluppo della normativa antitrust a livello europeo e nazionale.

Dall'analisi comparativa affrontata si evince come il sistema italiano e tedesco si siano evoluti in parallelo, nonostante presentino alcune differenze riguardo la gestione dei casi di abuso di posizione dominante e concentrazioni.

Nel caso studio, trattato nel terzo capitolo, sono state esaminate le diverse sfide che le autorità antitrust devono affrontare nel settore automobilistico, nel quale le fusioni, creando situazioni di monopolio, ostacolano la competizione. Ciò dimostra quanto sia importante una vigilanza costante tra le autorità nazionali e la Commissione Europea per mantenere il mercato competitivo.

Molte sono state le conseguenze giuridiche ed economiche subite tanto dalle due aziende quando dagli investitori delle stesse.

È emersa, quindi, la necessità di un'attenta vigilanza legale e di una regolamentazione più efficace dei mercati finanziari, dal momento che si è mostrata l'esigenza di un rafforzamento delle politiche e della governance aziendale.

Tutto ciò ha contribuito a rendere evidente la carenza di chiarezza all'interno delle comunicazioni aziendali e ha contribuito alla risoluzione di tale problema, unitamente ad una migliore integrazione ed interpretazione tra le diverse branche del diritto: il tutto al fine di poter affrontare adeguatamente le sfide future dell'economia globale.

In conclusione, la complessità legata al caso esaminato non rappresenta soltanto l'esempio di una rivalità aziendale ma ha posto in evidenza alcune caratteristiche strutturali del sistema giuridico tedesco, ponendo l'attenzione sul modo in cui il diritto dei mercati finanziari e il diritto antitrust vadano ad influenzarsi reciprocamente.

Inoltre, questo caso ha mostrato le diverse dinamiche di potere all'interno di aziende a conduzione familiare, in cui le questioni legate alla governance e alla trasparenza tendono a complicarsi ulteriormente.

L'unica cosa certa è che questa lunga vicenda processuale ha portato con sé innumerevoli cambiamenti in ordine alla gestione delle acquisizioni aziendali, il cui epilogo avrà certamente delle ripercussioni tanto in Germania quanto in Europa.

## BIBLIOGRAFIA

CAIAZZO R., *Antitrust, Profili giuridici*, Torino, 2008.

CAMPOBASSO G.F., *Diritto Commerciale I, Diritto dell'impresa*, VII, Milano, 2020.

DE LUCA N., *diritto societario tedesco*.

DELLI PRISCOLI L., RUSSO M.F., *Liberalizzazioni e diritti fondamentali nella diversa prospettiva delle Corti europee e nazionali*, in *Diritto Mercato Tecnologia*, I, n. 1/2016.

FABBIO P., *Il diritto della concorrenza in Germania: osservazioni e valutazioni in prospettiva europea, orizzonti del diritto commerciale*, fascicolo 3/2019.

FATTORINI P., TODINO M., *La disciplina della concorrenza in Italia, Nuova Edizione*, Bologna, 2010.

FERRI G., *Manuale di Diritto Commerciale, XVII edizione*, Milano, 2023.

GALGANO F., *Diritto commerciale, L'imprenditore*, Bologna, 1994.

LIBERTINI M., *La tutela della concorrenza nell'ordinamento italiano: dal Codice civile del 1942 alla riforma costituzionale del 2001*, in *Moneta e Credito*, vol. 68, n. 272 (dicembre 2015).

PACE L.F., *Diritto europeo della concorrenza, divieti antitrust, controllo delle concentrazioni, e procedimenti applicativi*, Padova, 2007.

PAPPALARDO A., *Il diritto della concorrenza dell'Unione Europea*, VI, Milano, 2018.

PERA A., *vent'anni dopo: l'introduzione dell'antitrust in Italia*, Milano, 2010.

PRESTI G., RESCIGNO M., *Corso di Diritto Commerciale, seconda edizione*, Bologna.

THOMAS M. J. MOLLERS, *The takeover battle Volkswagen/Porsche: the Piëch-Porsche clan–family clan acquires a majority holding in Volkswagen*, Oxford, 2015.

TORCHIA L., *Gli interessi affidati alla cura delle autorità indipendenti*, in *I garanti delle regole*, a cura di S. Cassese, C. Franchini, Bologna, 1996.

VETTORI G., *Concorrenza e mercato le tutele civili delle imprese e dei consumatori*, Padova, 2005.



## SITOGRAFIA

AGCM Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, legge 10 ottobre 1990, n. 287 – Norme per la tutela della concorrenza e del mercato, 2022.

Akamai, *che cos'è la conformità a BaFin?*, <https://www.akamai.com/it/glossary/what-is-bafin>

Al Volante.it, "Legge Volkswagen": *l'Europa non ci sta*, 2011, [https://www.alvolante.it/news/legge\\_volkswagen\\_europa\\_non\\_ci\\_sta-562411044](https://www.alvolante.it/news/legge_volkswagen_europa_non_ci_sta-562411044)

BaFin, Autorità federale di vigilanza finanziaria, *acquisizioni aziendali e delisting*, 2022.

Bafin, Istituto federale per Autorità di vigilanza finanziaria, *Supervisione delle offerte di acquisto di titoli, di acquisizione e di offerte obbligatorie ai sensi del WpÜG*, 2024.

BOSCOLO ANZOLETTI M., *Concorrenza nella Costituzione*, in Diritto.it, 2011.

Brocardi.it, *articolo 2600 Codice civile, risarcimento del danno*, la pubblicazione della sentenza, secondo quanto è stato stabilito dall'art. 2600, comma 2 c.c.

Bundeskartellamt, *Missbrauchsaufsicht, Offene Märkte | Fairer Wettbewerb*, 2024  
[https://www.bundeskartellamt.de/DE/Aufgaben/Missbrauchsaufsicht/Missbrauchsaufsicht\\_DS/Missbrauchsaufsicht.html#](https://www.bundeskartellamt.de/DE/Aufgaben/Missbrauchsaufsicht/Missbrauchsaufsicht_DS/Missbrauchsaufsicht.html#)

CIAVARINI G., *Dizie, Libri bianchi*, 2008.

Commissione Europea, *La legge Volkswagen limita la libera circolazione dei capitali*, 2007.

Commissione Europea, *Le istituzioni dell'UE e la politica di concorrenza*.

Dieci anni di antitrust,

[https://www.agcm.it/dotcmsDOC/pubblicazioni/10\\_anni\\_Antitrust.pdf](https://www.agcm.it/dotcmsDOC/pubblicazioni/10_anni_Antitrust.pdf)

DI DOMIZIO M., DE DOMINICIS A., *Il potere di mercato*, corso di politica economica.

Diritto Consenso, *la tutela della concorrenza e del mercato: uno sguardo alla normativa*, 2022.

Diritto.it, <https://www.diritto.it/il-principio-della-libera-concorrenza/>

DONATI F., *La tutela della concorrenza tra Costituzione e diritto dell'Unione europea*, in *Rivista della regolamentazione dei mercati*, 2020.

DTAD, legge contro le restrizioni della concorrenza (GWB), <https://www.dtad.com/de/glossar/gesetz-gegen-wettbewerbsbeschaenkungen-gwb#inhalt1>

Edizioni Simone, *Concorrenza perfetta*, <https://dizionari.simone.it/6/concorrenza-perfetta>

EUR – LEX, *Concorrenza*, <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/glossary/competition.html>

EUR-LEX, *Regolamento MiFIR* (Regolamento sui mercati degli strumenti finanziari), <https://eur-lex.europa.eu/IT/legal-content/summary/markets-in-financial-instruments-regulation-mifir.html>

EUR-LEX, *regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio*, del 15 maggio 2014, <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0600&from=EN>

FERRI, DI MARCELLO, Brainscape, *Le limitazioni della concorrenza*, <https://www.brainscape.com/flashcards/p1c6-3-le-limitazioni-della-concorrenza-14210544/packs/21609167>

Financial Times, *Porsche, VW – and hedge funds*, 2008.

GAZZETTA UFFICIALE DELL'UNIONE EUROPEA, *Direttive*, 2019.

Governo italiano, *Presidenza del Consiglio dei ministri, Titolo V – Le Regioni, le Province e i Comuni*, Art. 117, <https://www.governo.it/it/costituzione-italiana/parte-seconda-ordinamento-della-repubblica/titolo-v-le-regioni-le-province-e-i-comuni#:~:text=la%20Regione%20interessata,-.Art.,comunitario%20e%20dagli%20obblighi%20internazionali>

Investire.biz, *BaFin, origine storie e sviluppo dell'Authority tedesca di Borsa*, economia e finanza, 2021.

I love Porsche – Forum Italiano Indipendente di appassionati Porsche, *Storia della famiglia Porsche e le vicende fino ai giorni nostri*, <https://iloveporsche.forumcommunity.net/?t=53716536>

LIBERTINI M., *La tutela della concorrenza nella Costituzione italiana*, in "Rivista italiana degli economisti, The Journal of the Italian Economic Association".

MAURO M.D., Diz ie, *Politica europea di concorrenza*, 2007.

Okpedia, *Concorrenza perfetta*, [https://www.okpedia.it/concorrenza\\_perfetta](https://www.okpedia.it/concorrenza_perfetta)

Parlamento Europeo, *Politica della concorrenza*, in Note tematiche sull'Unione Europea, 2024.

PELLIZZONI L., *Gatekeeper: vecchie idee o nuove soluzioni?*, in CERIDAP, I, 2024.

Senato della Repubblica, *XIII Legislatura, n. 1240, Disegno di Legge*.

SIMONE P., *Infrazione al diritto dell'Unione Europea*, in *Diz ie*, 2012.

Studocu, 6 caso Porsche VW parte A, economia (Università degli studi di Foggia).

Studenti.it, <https://www.studenti.it/i-diritti-di-liberta-nella-costituzione-italiana.html>

TESSA M., *Wall Street Italia, Short squeeze: cos'è, significato e traduzione*, 2021.

The takeover battle Volkswagen/Porsche: the Piëch-Porsche clan–family clan acquires a majority holding in Volkswagen, Oxford University Press, 2015.

Treccani, *abuso di mercato*, neologismi, 2008.

Treccani, *Concorrenza*, *Diritto dell'Unione europea*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/concorrenza-diritto-dell-unione-europea/>

Treccani, *Concorrenza e antitrust*. Nuova disciplina della cooperazione orizzontale.

Treccani, *dizionario di economia e finanza*, CIP, 2012.

Treccani, *Economia*, [https://www.treccani.it/enciclopedia/economia\\_\(Enciclopedia-dei-ragazzi\)/#](https://www.treccani.it/enciclopedia/economia_(Enciclopedia-dei-ragazzi)/#)

Treccani, *Enciclopedia online*, *Concorrenza. Diritto commerciale*, <https://www.treccani.it/enciclopedia/concorrenza-diritto-commerciale/>

Treccani, *illecito civile*.

Treccani, *TUF (Testo Unico sulla Finanza)*.

Viaggio in Germania, *Volkswagen – Porsche: parenti-serpenti*, [https://www.viaggio-in-germania.de/porsche-volkswagen.html#google\\_vignette](https://www.viaggio-in-germania.de/porsche-volkswagen.html#google_vignette)

Wikipedia, *Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori del Parlamento europeo*, 2022, <https://www.rivistadellaregolazioneideimercati.it/tutela-concorrenza-Costituzione-diritto-Unione-europea>

Wikipedia, *Ferdinand Porsche*, [https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinand\\_Porsche](https://it.wikipedia.org/wiki/Ferdinand_Porsche)

Wikipedia, *Trattato sul funzionamento dell'Unione europea*, 2024.

Wikipedia, *Wendelin Wiedeking*, 2023.

Wikipedia, *Wolfgang Porsche*, 2023.